

STEFANIA MAZZONE

IL COSTITUZIONALISMO INGLESE.  
L'ERMENEUTICA DELLA PRASSI IN DAVID HUME



FIRENZE  
LEO S. OLSCHKI EDITORE  
MMII

# IL PENSIERO POLITICO

RIVISTA DI STORIA DELLE IDEE POLITICHE E SOCIALI

COMITATO DIRETTIVO: A. Agnelli, A. Andreatta, A. E. Baldini, C. Carini, D. Cofrancesco, A. Colombo, V. I. Comparato, M. d'Addio, R. Gherardi, A. Lazzarino del Grosso, G. Marini, S. Mastellone, N. Matteucci, G. Negrelli, D. Quaglioni, C. Vasoli.

DIRETTORE: V. I. Comparato

REDAZIONE: C. Carini (Redattore capo), F. Bracco, G. Pellegrini, E. Irace

ANNO XXXIV - N. 3 (settembre-dicembre)

CESARE VASOLI	<i>Machiavelli, la religione «civile» degli antichi e le «armi»</i> . . . . .	pag. 337
STEFANIA MAZZONE	<i>Il costituzionalismo inglese. L'ermeneutica della prassi in David Hume</i> . . . . .	» 353
ALFREDO BONADEO	<i>Grande Guerra, Mussolini e violenza fascista</i> . . . . .	» 390
<b>Testi e documenti</b>		
EUGENIO DI RIENZO	<i>Buonarroti e i Cento Giorni</i> . . . . .	» 431

## Note e discussioni

*La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento* (Salvo Mastellone), p. 447 - *Ruggiero Bonghi politico: il giudizio della storiografia* (Nicola Del Corno), p. 451 - *Le origini del socialismo liberale in Italia* (Gian Biagio Furiozzi), p. 470 - *Recenti studi benjaminiani* (Maurizio Cau), p. 481 - *I concetti della politica nell'era della globalizzazione* (Raffaella Gherardi), p. 494.

## Rassegna bibliografica

*Antichità classica* a cura di L. Bertelli e G. Giorgini, p. 503 - *Cinquecento* a cura di G. Cadoni, G. Cipriani, M. A. Falchi Pellegrini, p. 505 - *Seicento* a cura di E. Baldini, V. Conti, D. Taranto, p. 508 - *Settecento* a cura di L. Campos Boralevi, M. Geuna, S. Testoni Binetti, p. 510 - *Ottocento (1800-1850)* a cura di V. Collina, M. Ferrari, M. T. Pichetto, p. 516 - *Ottocento (1850-1900)* a cura di S. Amato, G. B. Furiozzi, E. Guccione, p. 524 - *Novecento* a cura di C. Carini e C. Malandrino, p. 528 - *Opere generali* a cura di G. Pellegrini, E. Sciacca, p. 537.

**Supplemento bibliografico.** Periodici 2000, a cura di E. Irace e F. Proietti . . . . . » 545

Redazione: DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, Via Pascoli 33, 06123 Perugia; e-mail: penspol@unipg.it  
Amministrazione: Casa Ed. LEO S. OLSCHKI, C.C.P. 12707501 - CAS. POSTALE 66 - 50100 Firenze.  
Tel. 0556530684 - Fax 0556530214 - E-mail: periodici@olschki.it  
PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE  
Abbonamento 2002: ITALIA € 53,97 - ESTERO € 68,17  
Pubblicato nel mese di aprile 2002

## IL COSTITUZIONALISMO INGLESE. L'ERMENEUTICA DELLA PRASSI IN DAVID HUME

### 1. *La libertà politica: un concetto evolutivo*

Hume rileva, nel *Saggio sulla libertà di stampa*, che l'estrema libertà di comunicare liberamente e pubblicamente le proprie opinioni, di cui godono gli inglesi, è oggetto di grande stupore per gli stranieri, soprattutto nell'atto di censurare pubblicamente ogni misura assunta dal re e dai ministri. La ragione di tale peculiarità inglese, nell'ottica di Hume, starebbe nelle leggi che derivano dalla forma di governo mista, non proprio monarchica, non proprio repubblicana. Si potrebbe iniziare da questa primissima definizione per assumere la particolare rilevanza, anche per una ricostruzione del lessico umano, dell'uso dei termini *liberty* e *slavery*, ricorrente in Hume, in questo caso quali estreme condizioni delle diverse forme di governo. Le due condizioni estreme non sono, questo è il punto, così lontane nelle conseguenze di governo. L'esempio, come spesso accade nel discorso di Hume, è offerto dal caso francese, contrapposto, ma accostato, a quello olandese:

In un governo come quello francese, che è assoluto, e in cui la legge, la consuetudine e la religione concorrono tutte a rendere il popolo pienamente soddisfatto della propria condizione, il monarca non può nutrire alcuna *gelosia* (*jealousy*) nei confronti dei suoi sudditi ed è quindi propenso a concedere loro grandi *libertà* sia di parola sia di azione. In un governo interamente repubblicano come quello olandese, in cui nessun magistrato ascende mai tanto da suscitare *gelosia* nello Stato, non c'è alcun pericolo se anche si investono i magistrati di grandi poteri discrezionali; e sebbene da tali poteri possano derivare molti vantaggi nel preservare la pace e l'ordine, tuttavia essi impongono delle notevoli limitazioni alle azioni dei cittadini e inducono ogni privato a un enorme rispetto verso il governo. Sembra quindi evidente che i due estremi, la monarchia assoluta e la repubblica, sono molto vicini in alcuni aspetti essenziali. Nella *prima*, il magistrato non nutre alcuna *gelosia* nei confronti dei magistrati: tale assenza di *gelosia* provoca in entrambi i casi un credito e una fiducia reciproci, mentre produce una specie di libertà nelle monarchie e una specie di potere arbitrario nelle repubbliche.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> D. HUME, *La libertà di stampa*, in *Saggi morali, politici e letterari. Saggi ritirati. L'immor-*

Assai noto è, a tal proposito, il giudizio di Hume del governo romano sotto gli imperatori: si tratta di un misto di dispotismo e di libertà dove prevale il dispotismo. Anche l'Inghilterra presenta la medesima caratteristica di governo misto, ma con prevalenza della libertà. La prevalenza, nel governo inglese, spetta alla parte repubblicana, obbligata, per preservarsi, ad una gelosia sorvegliata nei confronti dei magistrati, a rimuovere tutti i poteri arbitrari, e ad assicurare il benessere attraverso l'inflessibilità della legge.

Il tema della libertà politica è centrale nella cosiddetta «fase liberale»<sup>2</sup> di Hume, che coincide con la rinascita scozzese degli anni successivi al 1745. L'affermazione di condizioni possibili per la definizione di una società aperta avviene in Hume attraverso il lavoro dei *Saggi* (1741-1742), scritti con l'intento di delineare una teoria economica e politica di stampo progressista. Una parte della letteratura critica, per la verità piuttosto contestata, ha interpretato nella posizione di Hume una fase successiva, segnata soprattutto dalla crescita del debito nazionale e da una complessiva situazione di crisi, per cui il principio dell'*autorità* parrebbe prendere il sopravvento su quello della *libertà*. Avverrebbe in questo periodo l'avvicinamento di Hume alle tesi di Bolingbroke, l'abbandono del *Country party*, l'avvicinamento alla politica *Tory*. Sono gli anni della stesura della *History of England* (1754-1762). In realtà, la differenza di impostazione tra chi propende per una netta conversione di Hume al conservatorismo e chi ne sostiene la sostanziale inconsistenza, è senz'altro riconducibile all'interpretazione del cuore e dell'ambiente dello sviluppo del pensiero humeano intorno al rapporto tra il concetto di *libertà* e quello di *ordine* in relazione alla costituzione inglese. Sarà, quindi, centrale nel ragionamento proposto, fare riferimento all'analisi dell'origine del governo, e delle forme di governo in generale, proposta da Hume nello sviluppo del suo pensiero, per comprenderne appieno l'interesse e l'interpretazione della costituzione inglese.

Per una corretta interpretazione del pensiero di Hume bisogna fare riferimento al contesto scozzese, ad una mentalità dalle caratteristiche assai ben connotate.<sup>3</sup> Il dato caratterizzante di tale mentalità appare essere quel-

talità dell'anima, Sul suicidio, in *David Hume. Opere filosofiche*, 4 voll., a cura di E. Lecaldano, Bari, 1992, vol. 3, p. 9.

<sup>2</sup> Sulla definizione di una 'fase liberale' e di una successiva 'fase conservatrice' di Hume si è sviluppata un'ampia discussione che ha attraversato trasversalmente diversi lettori del pensatore scozzese. Assai nota rimane la polemica tra Giuseppe GIARRIZZO, sostenitore dell'involuzione delle posizioni humeane, testimoniata dal suo lavoro *Hume politico e storico* (Torino, Einaudi, 1962) e Duncan FORBES, *Politics and History in David Hume* («The Historical Journal», VI, 2, 1963, pp. 280-295).

<sup>3</sup> Si vedano, sull'Illuminismo scozzese in rapporto con l'Illuminismo inglese, tra gli altri: AA.VV., *Eredità dell'Illuminismo. Studi sulla cultura europea fra Settecento e Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 1989; AA.VV., *Hume and Enlightenment*, Edinburgh, 1974; A. BARATONO, *Hume e l'Illu-*

lo del convinto cosmopolitismo, in un'ottica, dunque, affatto anglo-centrica, che conduce lo stesso Hume a definirsi, più di una volta *Citizen of the World*. L'esperienza europea è interamente presente nel pensiero scozzese e particolarmente nel pensiero humiano: si tratta di un empirismo, non solo delle scienze naturali, che pone l'osservatore della *natura umana* di fronte alle più diverse esperienze, comparativamente nel caso della scienza della politica. Ecco che lo studio della costituzione inglese, da parte di uno scozzese, presenta un approccio distaccato, scientifico, comparativo. È in quest'ambito che sembra debba essere reinterpreta la distinzione, fondamentale nella nostra lettura, tra il concetto di libertà *pubblica* o *politica* e quello di libertà *personale*, poiché non leggendo correttamente questa distinzione, o, addirittura, negandola, facilmente si incorrerebbe nell'interpretazione *popolare* di Hume, quale, fondamentale, conservatore.

## 2. *Questioni di lessico nel Trattato: l'ipotesi filosofica della giustizia tra società, governo, costituzione*

Rivedendo la cosiddetta *fase liberale*, bisogna innanzitutto, attenersi a quanto Hume sostiene nel *Trattato* (1737-1740), a proposito dell'origine del governo, così da ricostruire questa fase del pensiero humiano, tesa a delineare il rapporto tra la natura umana e l'instaurazione della società e del governo.

La creazione del governo da parte degli uomini è considerata un *espediente* in grado di controllare la naturale inclinazione degli uomini alla preferenza di un vantaggio immediato rispetto ad uno lontano anche se più significativo:

La sola difficoltà consiste, quindi, nel trovare questo espediente, con cui gli uomini pongono rimedio alla loro debolezza naturale e si sottomettono alla neces-

luminismo inglese, Milano, 1944; G. BRYSON, *Men and Society: The Scottish Inquiry of the 18<sup>th</sup> Century*, Princeton, 1945; G. CARABELLI, *Sull'Illuminismo scozzese*, «Rivista critica di storia della filosofia», ottobre-dicembre 1970, IV, pp. 410-413; P. CASINI, *L'universo-macchina*, Bari, Laterza, 1969; E. CASSIRER, *La filosofia dell'Illuminismo*, Firenze, Le Monnier, 1974; A. C. CHITNIS, *The Scottish Enlightenment: A Social History*, Totowa, University Press, 1976; C. R. FAY, *Adam Smith and Scotland of His Days*, Cambridge, University Press, 1956; J. MCCOSH, *Scottish Philosophy*, London, 1912; S. MORAVIA, *La scienza dell'uomo nel Settecento*, Bari, Laterza, 1970; F. RESTAINO, *Scetticismo e senso comune*, Roma-Bari, Laterza, 1974; D. S. ROBINSON, *The Story of Scottish Philosophy*, New York, University Press, 1961; A. SANTUCCI, *Interpretazione dell'Illuminismo*, Bologna, Il Mulino, 1979; W. E. SORLEY, *A History of English Philosophy*, Cambridge, University Press, 1920; A. SANTUCCI, *Scienza e filosofia scozzese nell'età di Hume*, Bologna, Il Mulino, 1976; G. M. TREVELYAN, *English Social History*, London, 1944; L. TURCO, *Dal sistema al senso comune*, Bologna, Il Mulino, 1974; B. WILLEY, *La cultura inglese del '600 e del '700*, Bologna, Il Mulino, 1975

sità di rispettare le leggi della giustizia e dell'equità, nonostante la loro fortissima inclinazione a preferire ciò che è contiguo a ciò che è remoto [...]. Questa è dunque l'origine del governo civile e della società. Gli uomini non sono in grado di porre radicalmente rimedio, in loro stessi o negli altri, a quella ristrettezza d'animo che fa loro preferire ciò che è presente a ciò che è lontano; non possono cambiare la loro natura. Tutto ciò che possono fare è cambiare la propria situazione, rendendo il rispetto della giustizia interesse diretto di certe particolari persone, e la sua violazione e il loro interesse più lontano. Queste persone, quindi, non sono soltanto spinte a rispettare queste regole nella loro propria condotta, ma anche a costringere gli altri a un'analoga regolarità e a imporre i dettami dell'equità a tutta la società. E se necessario, possono anche trovare altre persone altrettanto direttamente interessate a far rispettare la giustizia, creando un certo numero di funzionari, civili e militari, che li assistano nel governare.<sup>4</sup>

Il vantaggio costituito dal governo, ancora in questa fase, appare essere quello di garantire le leggi di giustizia, cioè di proprietà, col *conseguente* ruolo di risoluzione delle controversie. Si tratta anche di costituire uno stimolo alla cooperazione sociale. Ma altrettanto importante appare un'altra considerazione di Hume, in seguito ripresa nei *Saggi*: «Benché il governo sia un'invenzione estremamente vantaggiosa e, addirittura, in certe circostanze, assolutamente necessaria all'umanità, non è tuttavia sempre necessaria, né è impossibile che gli uomini riescano a tenere per un certo tempo in vita la società senza ricorrere a tale invenzione»;<sup>5</sup> e ancora: «Sono ben lontano dal pensare, come fanno invece alcuni filosofi, che gli uomini siano totalmente incapaci di vivere in società senza governo».<sup>6</sup>

La necessità del governo è allora legata all'abbondanza dei beni, sebbene non illimitati, che rappresenta la vera causa del conflitto, ma ciò che appare estremamente rilevante è la distinzione, in quest'ultima affermazione, tra governo e società:

La condizione di una società senza governo è una delle più naturali per l'uomo, e deve certo persistere anche con il raggrupparsi di numerose famiglie, e molto dopo la prima generazione.<sup>7</sup>

La società è senz'altro possibile senza governo, ma non senza le leggi di giustizia, antecedenti al governo e obbligatorie a prescindere dal legalismo. In questa fase Hume parla ancora di mantenimento di pace e giustizia, e non

<sup>4</sup> D. HUME, *Trattato sulla natura umana*, in *Opere cit.*, vol. 1, pp. 568-569.

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 571.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 572.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 573.

certo di libertà. L'obbligo, poi, deriva certamente dalla promessa, ma non in riferimento ad una giustizia antecedente alle convenzioni umane. Infatti, essendo il governo una convenzione umana la cui origine è nota, il dovere politico, per chi sostiene la giustizia quale virtù naturale originaria, deve essere ricercato in un'originaria società, confondendo natura e convenzione. Hume è assai preciso al riguardo: la giustizia *naturale*, come quella *civile*, deriva da convenzioni umane, è vano cercare un fondamento metafisico all'obbligo della giustizia, i doveri politici derivano esclusivamente da convenzioni umane fondate sull'interesse: non si dà all'osservazione empirica degli eventi storici alcun consenso originario, alcun obbligo derivante da una promessa precedente al governo. Il rispetto dei doveri civili, imposto per convenzione dal governo, assume, ancora nel *Trattato*, la funzione di mantenere *pace e ordine*: si tratta, dunque, di verificare anche il concetto legato al termine *ordine* e la sua relazione con il concetto humiano di *libertà politica*.

Esclusa l'ipotesi contrattualista, come si è visto, Hume non esclude, invece, il ragionamento per cui la creazione del governo deve essere associata ad un'ipotesi di miglioramento delle condizioni di vita, ma il fondamento di tale ragionamento non è l'ipotesi di un contratto inverificabile e astorico, anche per spiegare, così come per i contrattualisti, la recessione dall'obbligo qualora il governo non offra più garanzie. L'*interesse* è la fonte dell'istituzione del governo:

trovo che questo interesse consiste nella protezione e nella sicurezza di cui godiamo nella società politica, e che non possiamo mai raggiungere quando siamo completamente liberi e indipendenti. Quindi, siccome l'interesse è la sanzione immediata del governo, questa non può avere un'esistenza più lunga di quello; e ogni qual volta il magistrato civile arriva a essere tanto tirannico da rendere assolutamente intollerabile la sua autorità, non si è più obbligati a obbedirgli. Cessando la causa, deve cessare anche l'effetto.<sup>8</sup>

È evidente che le regole che gli uomini creano non hanno un'origine *naturale*, né sono ideate da una facoltà razionale che intuisce un ordine superiore o logico: si tratta comunque di una passione interessata. Sicché la convenzione è la concretizzazione dell'interesse comune, come reciproco scambio di obblighi in vista di un miglioramento delle condizioni di vita. Si tratta, dunque, di comprendere appieno il significato del termine *società*, per intendere la sua relazione con il governo e le sue funzioni, analizzate in seguito, come vedremo, sulla concretezza storica delle costituzioni.

Numerose sono le frasi in cui ricorre una spiegazione o una determinazione del termine *society*:

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 583.

essa viene definita *a situation, a union, a coalition, an intercourse*. Da tutte queste definizioni risulta con sufficiente chiarezza che il termine società significa per Hume situazione di collaborazione e di scambio dei singoli individui, e loro condizione di vita: la società è l'insieme delle relazioni di indipendenza e di aiuto reciproco in cui gli uomini naturalmente si trovano.<sup>9</sup>

Non compare, dunque, in Hume, il concetto di società come organismo, o come qualcosa dal fine trascendente e autonomo rispetto agli individui che la compongono. La società è una condizione naturale in quanto i bisogni appagati solo attraverso la collaborazione sociale sono naturali: ma la società rimane un insieme di relazioni, una condizione. La passione che più di ogni altra minaccia la cooperazione sociale è il *self-love*, cioè la medesima passione che, orientata dalla riflessione, fonda la stessa condizione sociale. Quindi il *self-love* mediato dalla riflessione, e dall'*abitudine*, principio della *natura umana*, coincide con quel *general sense of common interest* che si concretizza nella creazione di *rules of justice*: l'interesse comune altro non è che l'interesse individuale sentito socialmente per mezzo della riflessione. Non si dà l'esistenza di una passione naturale che abbia immediatamente per oggetto l'interesse pubblico; è l'artificio giuridico che permette che l'interesse pubblico, sentito come comune, diventi causa delle azioni sociali. L'interesse comune indica la coincidenza tra interesse individuale e pubblico. Ecco che il fine del governo appare più chiaro, così come i limiti del lealismo.

Il governo fonda il suo diritto su diversi *principi*. Il primo è quello che dà autorità ai governi più stabili storicamente dati: il *lungo possesso*:

Non c'è dubbio che, se risaliamo alle prime origini di ogni nazione, troveremo che non c'è quasi stirpe di re, o forma di repubblica, che non si sia in principio fondata sull'usurpazione e sulla ribellione, e il cui titolo non sia all'inizio peggior che dubbio e incerto. Solo il tempo dà solidità al loro diritto e, con la graduale azione sulla mente degli uomini, li riconcilia con qualsiasi autorità facendola sembrare giusta e ragionevole.<sup>10</sup>

Naturalmente, il ragionamento sostiene anche il diritto che deriva dal *possesso attuale*, o dalla *conquista*, in ultimo dalla *successione*. Nelle monarchie elettive il diritto di successione non è posto per legge o per consuetudine, appare essere frutto dell'interesse orientato dall'*abitudine*. Sia nel caso in cui la scelta ricada sul figlio del monarca scomparso, sia che si cambi re per gelosia della libertà, il principio rimane il medesimo. Così:

<sup>9</sup> S. CASTIGNONE, *La dottrina della giustizia in D. Hume*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXVII, 1960, pp. 457-495, p. 468.

<sup>10</sup> D. HUME, *Trattato cit.*, p. 589.

l'interesse di un popolo richiede che la successione alla corona sia stabilita in un modo o nell'altro; ma, per tale interesse, tutti i modi di stabilirla si equivalgono; quindi, se la relazione di sangue non avesse un effetto indipendentemente dall'interesse pubblico, non sarebbe mai stata presa in considerazione senza una legge positiva; e sarebbe stato impossibile che così tante leggi positive di popoli diversi concordassero tutte nello stesso punto di vista e nelle stesse intenzioni.<sup>11</sup>

Qui si innesta il ragionamento sulle *leggi positive* come ulteriore principio di autorità. Si tratta delle leggi con cui il legislatore stabilisce una forma di governo. Ciò pone il problema di risalire al principio che fonda il potere legislativo, se non riducibile ad uno dei quattro già analizzati.

Certamente, la possibilità di cambiare le leggi da parte di un potere legislativo deve confrontarsi con quella che Hume chiama la *legge fondamentale*, di chiara derivazione bodiniana, la cui natura si rispecchia, ad esempio, nella legge salica in Francia. In quest'occasione, come in poche altre, si parla di *sovranità* quale garantita dai principi menzionati, rendendola *sacra*. Nel ragionamento fin qui sostenuto, Hume ha evitato accuratamente ed esplicitamente di fare riferimento alla questione inglese; in quest'occasione, però, emerge il bisogno di produrre un riferimento attuale:

Ma a questo punto può darsi che il lettore inglese si chieda di quella famosa *rivoluzione* che ha avuto un'influenza così felice sulla nostra costituzione, e che è stata accompagnata da conseguenze così importanti. Abbiamo già osservato che in caso di smodata tirannia e oppressione è legittimo prendere le armi anche contro il potere supremo; e che, siccome il governo è solo un'invenzione umana intesa all'utilità e alla sicurezza comuni, non impone più alcun obbligo, naturale o morale che sia, una volta che non tenda più a questo scopo. Ma sebbene questo principio *generale* sia giustificato dal senso comune e dall'effettivo comportamento degli uomini in tutte le età, è certo impossibile per le leggi, o anche per la filosofia, stabilire delle regole *particolari* in base alle quali poter decidere quando la resistenza è legittima e risolvere tutte le controversie che possono sorgere a questo proposito.<sup>12</sup>

Ciò vale nei governi con potere assoluto, come nelle costituzioni in cui il potere legislativo non risiede in una sola persona. In questi casi prevale la *prudenza*, cioè la possibilità di obbedire ad un governo che sia pure tirannico, ma pubblicamente utile in un determinato momento. Ma il popolo conserva comunque il diritto di resistenza. Nei governi misti, anzi, i casi in cui la resistenza è legittima sono maggiori che nei governi definiti da Hume *arbitrari*. Il riferimento storico alla situazione inglese è esplicito:

<sup>11</sup> Ivi, p. 593.

<sup>12</sup> Ivi, p. 596.

Non solo quando il magistrato supremo adotta delle misure in se stesse estremamente nocive alla collettività, ma anche quando volesse ledere altre parti della costituzione ed estendere il suo potere al di là dei limiti legali, è concesso opporgli e detronizzarlo; anche se, poi, questa resistenza e violenza possono, nello spirito generale della legge, essere giudicate illegali e sediziose.<sup>13</sup>

È in quest'occasione che Hume, nel *Trattato*, parla di libertà come *libertà pubblica*, solo quando si riferisce direttamente al caso inglese.

Come si è visto, quando si pone il problema teorico si usa il termine *ordine*: sembrerebbe quasi che la *libertà pubblica* sia una determinazione del principio generale dell'*ordine*:

a parte che non c'è nulla di più essenziale all'interesse pubblico che il mantenimento della libertà pubblica, è evidente che, una volta creatosi un simile governo misto, ogni parte o ogni membro della costituzione deve avere il diritto di difendersi e di salvaguardare le prerogative che già gli spettavano contro le ingerenze di qualsiasi altra autorità.<sup>14</sup>

È evidente la vicinanza di Hume alla teoria dell'equilibrio dei poteri di Montesquieu, sebbene in una cornice di assoluto relativismo. L'analisi del limite tra autorità e libertà politica impegna la riflessione politica di Hume sollecitando un interesse accurato per la costituzione inglese. Il ragionamento delineato nel *Trattato* circa il rapporto tra società e governo viene inquadrato nell'ambito del rapporto tra Parlamento e governo in Inghilterra. Sono gli anni in cui la posizione di sir Robert Walpole aveva rafforzato l'autonomia dell'esecutivo, sebbene in un quadro di maggiore forza del Parlamento, soprattutto dei Comuni. La costituzione inglese pare a Hume muoversi nel senso dell'interesse pubblico, perché se il Parlamento dovesse deporre il re o impedire la successione fuori dalla consuetudine, vero fondamento del *Rule of Law*, non sussisterebbe obbligo di conformazione. Ma se la deposizione avvenisse a vantaggio dell'interesse pubblico, ognuno dei consociati riterrebbe questa violazione costituzionale saggia e opportuna, conducendo la natura umana ad accettare qualunque altra licenza del Parlamento: è ciò che avviene nelle rivoluzioni. Così il caso del principe d'Orange:

Il tempo e la consuetudine danno autorità a tutte le forme di governo e a tutte le dinastie di principi; e quel potere che dapprima era fondato solo sull'ingiustizia e la violenza, col tempo diventa legale e obbligatorio. Né la mente si ferma qui. Ma, ritornando sui propri passi, trasmette ai predecessori e agli antenati quel di-

<sup>13</sup> Ivi, pp. 596-597.

<sup>14</sup> Ivi, p. 597.

ritto che naturalmente attribuisce alla posterità, in quanto essi sono in reciproca relazione e uniti nell'immaginazione. L'attuale re di Francia fa di Ugo Capeto un principe più legittimo di Cromwell; proprio come la salda libertà degli olandesi non è certo una debole giustificazione della loro ostinata resistenza a Filippo II.<sup>15</sup>

Nella *Ricerca sui principi della morale* (1751) il fine del governo è esclusivamente quello di mantenere *pace e ordine*. Lo scopo della *Ricerca* è quello di offrire un estratto del *Trattato* al fine divulgativo, dunque è evidente che in questa fase le espressioni *pace e libertà* e *pace e ordine* siano intercambiabili: si tratta delle sicurezza dei consociati sotto il *Rule of Law*. Le leggi, infatti, secondo la lezione che a Hume proveniva da Montesquieu, dipendono dalla situazione in cui gli uomini si trovano, di scarsità dei beni. Le leggi di giustizia diventano, dunque, necessarie in tutte le società civili perché utili al pubblico interesse. La *finzione dello stato di natura*, che secondo Hume precede l'ipotesi di Hobbes risalendo a Platone, ipotizza la sospensione e l'inutilità dei criteri di proprietà, come in tutte le guerre.

Hume si spinge, dunque, fino a fornire una concezione etica della giustizia, non semplicemente utilitaristica: si parla, ancora nella *Ricerca*, di *bene dell'umanità* come oggetto delle leggi e dei regolamenti. Da qui il relativismo giuridico:

Le leggi hanno, o dovrebbero avere, un riferimento costante alla costituzione del governo, agli usi, al clima, alla religione, al commercio, alle condizioni di vita di ogni società.<sup>16</sup>

Il riferimento a Montesquieu è esplicito, come ne è esplicita la presa di distanza dalla nota definizione di legge quale *rapporto o relazione*. Questa posizione montesquieviana è da attribuire, secondo Hume, a Malebranche, Cudworth, Clarke, Wollaston. Si tratta di una posizione che esclude il sentimento per trovare fondamento del diritto nella ragione, ma l'inferenza contro questa posizione è dichiarata da Hume:

Si ammette che la proprietà dipende dalle leggi civili; si ammette che le leggi civili non hanno altro oggetto all'infuori dell'interesse della società; si deve allora ammettere che l'interesse della società è l'unico fondamento della proprietà e della giustizia. Per non ricordare che il nostro obbligo di obbedire al magistrato ed alle sue leggi non è fondato che sugli interessi della società.<sup>17</sup>

Il fondamento della giustizia, dunque, al pari di quello della società po-

<sup>15</sup> Ivi, p. 599.

<sup>16</sup> D. HUME, *Ricerca sui principi della morale*, in *Opere cit.*, vol. 2, p. 207.

<sup>17</sup> Ivi, p. 208 n.

litica, pare essere, in prima istanza, *utile*, e solo mediante riflessione anche *morale*. Hume, anche in questa occasione, non cessa di porre prioritariamente il suo relativismo etico e giuridico, anche per confutare tesi di origine giusnaturalistica:

Se ogni uomo avesse *sagacia* bastante per avvertire, in tutte le circostanze, il forte interesse che lo lega all'osservanza della giustizia e dell'equità, e avesse *energia mentale* bastante per perseverare con costanza nella sua adesione ad un interesse generale e non immediato, resistendo alle lusinghe del piacere e del vantaggio immediati, in questo caso, non ci sarebbe mai stato qualche cosa di simile ad un governo o ad una società politica, ma ogni uomo, seguendo la propria libertà naturale, sarebbe vissuto in perfetta pace ed in armonia con tutti gli altri. Che bisogno c'è d'una legge positiva, laddove la giustizia naturale è, da sola, un freno sufficiente? Perché creare dei magistrati, dove non si verificano mai né disordini, né iniquità? Perché ridurre la nostra libertà naturale, quando, in ogni caso, la sua massima esplicazione non può dar luogo che a risultati innocenti e benefici? È evidente che, se il governo fosse del tutto inutile, non sarebbe mai esistito e che il solo fondamento del dovere dell'obbedienza è l'*utilità* che esso reca alla società, preservando la pace e l'ordine fra gli uomini.<sup>18</sup>

È questo, ancora nel 1751, uno dei passi della *Ricerca* più significativi, concernenti la teoria della società politica. La libertà naturale sembra essere esclusivamente un'ipotesi di scuola, e il governo appare avere la funzione di garantire pace e ordine, certo, a scapito di una libertà naturale solo ipotetica.<sup>19</sup>

Come si è visto, nel *Trattato*, la libertà pubblica sussiste solo nel contesto del governo misto perché niente è considerato più importante per l'interesse pubblico della conservazione della libertà politica in quel particolare tipo di governo. Sicché la libertà pubblica è un mezzo per il fine della pace e dell'ordine solo nel governo misto. Infatti, la pace e l'ordine sono i fini generali di ogni governo di una società politica, che a quel fine, appunto, creano il governo. Allora la libertà politica è una caratteristica del governo misto quale mezzo per il fine precipuo di ogni governo. Ciò spiegherebbe le diverse espressioni usate da Hume: il fine del governo rimane

<sup>18</sup> Ivi, p. 215.

<sup>19</sup> Ivi, p. 218. È solo in sede di diritto internazionale, comparativamente al diritto interno, che Hume si spinge ad un'osservazione che sembra confondere il piano dell'ipotesi con quello della realtà, o, per usare la famosa *legge di Hume*, confondere l'essere con il dovere essere: «La differenza fra i regni e gli individui è questa. La natura umana non può in alcun modo sussistere, senza che gli individui si uniscano in società; e questa associazione non si avrebbe mai, se non si tenesse conto delle leggi di equità e di giustizia. Disordine, confusione, guerra di tutti contro tutti, sono le conseguenze necessarie di una condotta così sfrenata. Le nazioni invece possono sussistere senza relazioni fra loro».

indiscusso, ma le diverse forme di governo, che pure a quel fine rispondono, instaurano una diversa modalità di relazione con il tema della libertà politica.

### 3. I Saggi: la migliore costituzione civile e la costituzione originaria. Un'ipotesi moderna di ermeneutica politica

Nei *Saggi* (1741-1752), il tema del rapporto tra le diverse forme di governo, la costituzione inglese e la libertà viene ripreso e indagato criticamente. Certamente, la *civilizzazione politica* si è sviluppata in tutte le «monarchie civilizzate» d'Europa:

si può ora affermare delle monarchie civili quello che una volta si diceva soltanto a lode delle repubbliche, cioè che *esse sono un governo di leggi, non di uomini*. Esse sono capaci di ordine, di metodo e di costanza, in un grado sorprendente.<sup>20</sup>

L'Inghilterra rappresenta, però, il momento di perfezione della civiltà, perché la costituzione inglese contempla un concetto di libertà regolata dal *rule of law*: la migliore costituzione civile «in cui ognuno è disciplinato dalle leggi più rigide».

Dal punto di vista metodologico, l'interpretazione della costituzione inglese che Hume conduce attraverso i *Saggi* sembra essere assai influenzata dall'approccio ermeneutico «materialistico» di Harrington di cui appare prosecutore e perfezionatore.

Hume si riferisce alle tesi di Harrington<sup>21</sup> in momenti diversi dei *Saggi*; si veda, infatti, la posizione di confronto in *Idea of a Perfect Commonwealth*, proprio sull'ideale repubblicano. Il tema di questo scritto è l'indagine sulla miglior forma di governo. Certamente, rimane il fatto della dichiarata impossibilità di applicazione di un modello razionale che, in quanto tale, rischierebbe di risultare astorico. Ma, tra le tante ipotesi teoriche proposte nel corso della storia, il modello di Harrington appare a Hume degno di essere discusso. I difetti di *Oceana* risultano essere, in realtà, derivanti non dal principio repubblicano, che Hume apprezza, ma dal meccanismo legislativo che contraddice lo sviluppo di una libertà parlamentare e, quindi, lo stesso fine harringtoniano:

*Oceana* non dà sufficienti garanzie di libertà, né di raddrizzare i torti. Il senato

<sup>20</sup> D. HUME, *Della libertà civile*, in *Hume. Opere filosofiche* cit., vol. 3, p. 101.

<sup>21</sup> Cfr. J. MOORE, *Hume's Political Science and the Classical Republican Tradition*, «Canadian Journal of Political Science», X, 1977, pp. 809-839.



deve proporre, e il popolo acconsentire; in tal modo il senato ha non solo il diritto di veto nei confronti del popolo, ma ancora, e ciò è assai più grave, tale diritto precede i voti del popolo. Se nella costituzione inglese il re avesse un diritto di veto della medesima natura e potesse impedire a qualsiasi legge di giungere in Parlamento, sarebbe un monarca assoluto. Poiché il suo veto segue le decisioni delle Camere, non ha molta importanza: così grande è la differenza insita nel modo di far procedere una stessa cosa. [...] Se il re potesse sopprimere in embrione un decreto sgradevole (come fu il caso, per qualche tempo, del Parlamento scozzese, per l'intervento dei Lords), il sistema politico britannico non avrebbe un equilibrio, né si potrebbero raddrizzare i torti: ed è certo che il potere esorbitante non proviene, in qualsiasi governo, da nuove leggi, quanto dal trascurare il rimedio agli abusi che frequentemente sorgono dalle vecchie. Un governo, dice Machiavelli, dev'essere spesso ricondotto ai suoi principi originari. E dunque evidente che in Oceana, l'intero potere legislativo si può dire risieda nel senato; una forma di governo che Harrington riconoscerebbe sbagliata.<sup>22</sup>

L'ipotesi «agraria» di Harrington, poi, non viene contestata nella sostanza, ma solo nella sua applicazione:

Gli uomini impareranno presto l'arte, praticata nell'antica Roma, di nascondere i loro possedimenti sotto il nome di altra gente; finché in ultimo l'abuso diverrà talmente comune, ch'essi getteranno via anche l'apparenza di una regola.<sup>23</sup>

In quest'occasione Hume elabora un progetto, assai preciso, che rispecchia un'interpretazione della forma di governo delle Province Unite che allarga la rappresentanza, ne incrementa la democrazia. È evidente l'importanza che l'argomentazione assume a proposito del perfezionamento del sistema inglese. Assistiamo ad una vera e propria proposta, nell'ambito del dibattito sul parlamento repubblicano avviato da Cromwell, di soluzioni in vista di una monarchia mista. Il programma cromwelliano è nei suoi fini condiviso, ma, ancora una volta, reso maggiormente laico e democratico. Gli echi di tematiche machiavelliane, ma anche di osservazioni montesquieviane, si risentono fortemente nella definizione delle diverse forme di governo che, specie in questa occasione, sembra assumere sfumature normative in un contesto metodologicamente descrittivo. Il termine che costituisce la chiave di volta è *comunità*. Si tratta di rendere lo Stato una *comunità (commonwealth)*, soprattutto economica e istituzionale, osservando

la falsità dell'opinione comune per cui nessun grande Stato, come la Francia o la

<sup>22</sup> D. HUME, *Idea di una perfetta comunità*, in *Saggi cit.*, p. 516.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

Gran Bretagna, potrebbe mai essere trasformato in una comunità, e tale forma di governo potrebbe essere realizzata solo in una città o in un piccolo territorio. Sembra probabile il contrario. Sebbene sia più difficile creare un governo repubblicano in un grande paese che non in una città; e più facile, una volta creatolo, mantenerlo stabile e uniforme, senza tumulti e fazioni. Non è agevole per le lontane parti di un grande Stato accordarsi su un qualsiasi progetto di libero governo; ma esse possono facilmente concordare nella stima e nel rispetto di una persona che, attraverso questo favore popolare, può impadronirsi del potere e, costringendo alla sottomissione anche i più decisi oppositori, può instaurare un governo monarchico. D'altra parte, una città accetta prontamente gli stessi principi di governo, la naturale ed equilibrata distribuzione della ricchezza favorisce la libertà, e la contiguità di abitazione dà modo ai cittadini di aiutarsi reciprocamente. Perfino sotto sovrani assoluti il governo locale delle città è normalmente repubblicano, mentre quello delle contee e delle provincie è monarchico. Ma questi stessi fattori, che nelle città facilitano la creazione di comunità, rendono la loro costituzione più fragile e incerta. Le democrazie sono turbolente. Poiché, per quanto il popolo possa essere frazionato in piccoli partiti sia nei voti che nelle elezioni, il fatto che essi vivano riuniti in una città renderà sempre molto sensibile la forza delle fluttuazioni popolari. Le aristocrazie sono più consone alla pace e all'ordine, e conseguentemente erano le più ammirate dagli scrittori antichi; ma sono gelose e oppressive. In un complesso ordinamento, modellato con abilità magistrato, c'è tutto lo spazio sufficiente per perfezionare la democrazia: dal popolo, che può venire ammesso alle prime elezioni e all'elaborazione iniziale della comunità, fino ai più alti magistrati, che dirigono tutte le attività. Nello stesso tempo le parti sono così distanti e remote che è molto difficile, con l'intrigo, il pregiudizio o la passione, indurle a prendere provvedimenti contrari all'interesse pubblico.<sup>24</sup>

Il modello, è ovvio, ha una validità puramente pratica di stimolo, di esempio, essendo i governi, gli Stati, gli uomini e il mondo certamente transeunti. Ma l'osservazione storica, ancora una volta, mentre rileva nessi, produce giudizi di predittività, anche per le questioni istituzionali.

Sul potere della Camera dei Comuni, in *Sulla dinastia protestante* l'analisi si sviluppa in un confronto implicito, secondo la medesima ermeneutica della prassi, con Harrington. È nota la tesi proposta da Hume in questa occasione: si tratta di sostenere la correttezza di un sistema di successione dinastica a proposito degli Stuart, in un contesto culturale nel quale, certo erroneamente, si considerano i governanti più importanti delle forme di governo. Nell'ambito di tale opinione, chiunque pretenderebbe di essere un buon governante, scatenando certamente la barbarie. La dinastia Hannover, altrettanto correttamente, deriva il proprio diritto al trono dal Parlamento, ed è questo secondo diritto a sembrare, alla prima impressione,

<sup>24</sup> *Ivi*, pp. 528-529.



più forte ed efficace. Da quando si è affermato un regime parlamentare, infatti,

qualsiasi fazione possa aver prevalso nel popolo o nelle pubbliche assemblee, tutta la forza della nostra costituzione ha sempre proceduto in un senso, e tra i nostri principi e il nostro Parlamento è stata mantenuta un'ininterrotta armonia. La pubblica libertà, con l'interna pace e l'ordine, è fiorita quasi senza interruzione: il commercio, le manifatture e l'agricoltura hanno avuto incremento; le arti, le scienze e la filosofia sono state coltivate. Perfino le correnti religiose sono state costrette a metter da parte il loro rancore: e la gloria della nazione si è diffusa in tutta Europa, derivando egualmente dai nostri progressi nelle arti e nella pace, e dal valore e dal successo nella guerra. Non c'è quasi nessuna nazione che possa vantare un così lungo glorioso periodo: non vi è un altro esempio in tutta la storia dell'umanità di tanti milioni di persone che, per un tale spazio di tempo, siano state unite in modo così libero, così razionale e confacente alla dignità della natura umana.<sup>25</sup>

Sembra essere questo uno dei più sentiti elogi del regime parlamentare espressi da Hume. Non sfuggiva, però, all'osservatore politico, l'assenza di consapevolezza da parte del popolo di tali vantaggi del regime degli Hannover su quello degli Stuart. Non è, appunto, opinione comune la preferibilità del sistema Hannover sulla dinastia ereditaria. Il vero motivo di preferenza sarebbe stato, e siamo ancora nell'ambito precipuo di osservazione umano, la confessione religiosa della casa Stuart, ciò che li rese più stranieri all'Inghilterra degli stranieri Hannover.

Ancora dialogando con Harrington, Hume accetta l'analisi sul potere della monarchia in *Se il governo britannico inclini di più verso la monarchia assoluta oppure verso la repubblica*. Il saggio è, ancora una volta, un dialogo con Harrington certamente non di consenso, ma di risposta. Harrington sembra essere, di nuovo, un interlocutore privilegiato nello svolgimento del ragionamento sulle forme di governo, e mai un bersaglio polemico. La teoria della proprietà di Harrington viene qui ripresa e approvata, anzi usata come parametro per la definizione del sistema di governo inglese. Non v'è dubbio, infatti, che il sistema attuale sia monarchico sulla base della distribuzione della proprietà. Nessun freno costituzionale, infatti, a causa delle grandi entrate della Corona, sarà capace di arrestare una tendenza, progressiva, in favore della monarchia. Siamo ancora di fronte ad un'analisi del fatto politico che riesce ad essere prescrittiva in quanto descrittiva.

Della preferibilità della repubblica popolare alla monarchia non è da discutere, se si considera la questione astrattamente; ma il problema «non riguarda una qualche astratta repubblica immaginaria, di cui un uo-

<sup>25</sup> D. HUME, *Sulla dinastia protestante*, in *Saggi cit.*, pp. 508-509.

mo possa costruire il piano a tavolino, nel suo studio».<sup>26</sup> La verità è che la costituzione inglese, secondo questa osservazione certamente impietosa del sistema, inclina verso la monarchia assoluta. Se la monarchia venisse dissolta, infatti, si susciterebbe l'emersione di un uomo dal potere tanto grande da diventare un sovrano assoluto, con grandi atti di violenza ed orrori, e la Camera dei Comuni, qualora non fosse sciolta, sarebbe attraversata da tante lotte di fazione che ogni elezione si risolverebbe in guerra civile. Ed ecco la ragionevole previsione umana:

e poiché un governo violento di questo genere non può durare a lungo, alla fine, dopo molte convulsioni e guerre civili, troveremo riposo nella monarchia assoluta, che sarebbe stato meglio per noi aver instaurato pacificamente fin dal principio. La monarchia assoluta, perciò, è la migliore morte, la vera *euthanasia* della costituzione inglese.<sup>27</sup>

Questa forte affermazione rientra nella modalità filosofica, peraltro dichiarata ampiamente nel *Trattato*, con la quale è possibile trattare la storia e la politica: l'impossibilità di fissarne modelli e categorie assoluti, atemporali, metafisici. In quest'ottica non appare affatto possibile ipotizzare l'eternità della costituzione inglese, neanche in un contesto evolutivo che ne conservi l'essenzialità della definizione. Non si discute della migliore forma di governo in base ad un astratto concetto della natura umana ipostatica e immutabile, si tratta di individuare la condizione presente della socialità umana e la soluzione che preservi, al meglio, pace e libertà, principi, questi, appartenenti l'uno ai contenuti *Tory*, l'altro ai contenuti *Whig*. La distanza filosofica da Harrington è dichiarata, diversamente da quella politica e, soprattutto, dalla metodologia storica.

Fondamentale è infatti verificare l'analogia nel metodo storico di analizzare i processi inerenti le istituzioni politiche, più che le azioni degli uomini. Ciò è senz'altro ispirato da Harrington, come assunto in *La politica può essere ridotta a scienza e Dell'indipendenza del parlamento*. Certamente, occorre aver sempre presente che i giudizi storici, fermo restando un metodo comune, divergono profondamente sulle forme di governo, come è noto, ma ciò che sembra più interessante è la metodologia materialistica quale lettura ermeneutica del progresso civile della libertà.

Il giudizio sulla distribuzione della proprietà come distribuzione di potere è sembrato a Hume *eccessivo*, certamente, ma come programma poli-

<sup>26</sup> D. HUME, *Se il governo britannico inclini di più verso la monarchia assoluta oppure verso la repubblica*, in *Saggi cit.*, p. 52. È evidente il riferimento ad Harrington, ma il tono non è polemico se si pensa all'operazione simile che egli stesso conduce nel saggio *Idea di una perfetta comunità*.

<sup>27</sup> Ivi, pp. 52-53.

tico, non tanto come ipotesi ermeneutica. *Eccessivo*, come punto di programma, ma restrittivo se considerato, dal punto di vista dell'interpretazione storica, esclusivamente inerente alla proprietà terriera e non esteso alla proprietà commerciale. Si tratta di un'analisi di cui già Adam Smith, nell'*Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, attribuisce la primogenitura a Hume: il progresso civile coincide con il progresso dell'attività commerciale e ciò, come è noto, in maniera indipendente dalla stessa forma di governo repubblicana o monarchica, elemento di dissenso con Harrington. L'ipotesi potrebbe essere, usando categorie interpretative certamente successive a Hume, quella di un'attenzione per la libertà come *struttura* nei *Saggi*, per una *sovrastruttura* economica, che si capovolge, nella *History*, con un approccio strutturale sull'evoluzione del commercio per uno sviluppo dialettico della libertà civile.

Il rapporto dialettico economia-potere-libertà sembra maggiormente definito in termini harringtoniani nella *History* che non nei *Saggi*, ancora tesi, a partire dal concetto di libertà, ad una spiegazione dell'evoluzione istituzionale inglese. Ma, certamente, l'attenzione per l'importanza dell'attività commerciale rispetto alla stessa efficacia e virtù della costituzione inglese pare assai influenzata dall'approccio economico-istituzionale di Harrington, sebbene in una prospettiva allargata, anche in merito ad una lettura di classe, che meglio si vedrà nella *History*.

Nei *Saggi*, dunque, l'analisi della costituzione inglese rimane tesa alla spiegazione del rapporto tra *libertà* ed *autorità* in una logica di ermeneutica politica, centrale in un contesto interno alla "rivoluzione epistemologica del XVII secolo".<sup>28</sup>

Forbes nota, seguendo la lettura testé proposta, come lo stesso Hume consideri la costituzione inglese il migliore e più accurato sistema di libertà compatibile con un governo, la migliore costituzione civile, dove ogni individuo è contenuto dalle leggi più rigide:

It should be noted that there is a distinction, somewhat obscured by Hume's usual looseness of terminology, between the political constitution or form of government ant the legal; as regards England, the former is 'good', the latter is the 'best'.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Cfr. E. SCIACCA, *Il problema storico del pensiero politico moderno. La genesi della modernità*, Palermo, Lombardi, 2000. Si tratta di una importante tesi di ermeneutica del pensiero politico moderno quale elaborazione di ipotesi e strategie di legittimazione ascendente del potere e delle istituzioni, in rottura con il modello metafisico dell'ermeneutica politica medievale. Un processo "rivoluzionario", egemone nel pensiero e nella prassi politica occidentale, che marca la stessa modernità nel pensiero politico contemporaneo la cui vera nota progressiva appare ancora la matrice illuministica, sebbene tra spinte involutive antimoderniste e reazionarie tipiche di ogni epoca di crisi.

<sup>29</sup> D. FORBES, *Politics and History in David Hume* cit., p. 283.

Forbes si riferisce certo al famoso passo di Hume nel capitolo finale della *History of England* dove si afferma:

It may justly be affirmed, without any danger of exaggeration, that we, in this island, have ever since enjoyed, if not the best system of government, at least the most entire system of liberty, that ever was known amongst mankind.<sup>30</sup>

Hume riprende l'*Essay on Man* (1733-34) di Alexander Pope riguardo la questione della miglior forma di governo: «i pazzi litighino per le forme di governo. È meglio tutto ciò che è meglio amministrato». Certamente anche la preferenza di una costituzione ad un'altra, unitamente al dibattito sulle forme di governo, sarebbero vacui in un contesto che lasci dipendere la differenza dalla condotta dei governanti. Una delle esigenze maggiormente sentite da Hume appare essere quella di evidenziare la presenza di una stabilità, come nella natura, anche nelle "cose" umane. Certamente, il paragone tra Enrico III ed Enrico IV di Francia sembrerebbe dare torto a chi cerchi una peculiarità nella forma di governo e non nei caratteri dei governanti. Ma tale differenza riguarda proprio una forma di governo in particolare: il governo assoluto.

Fino alla metà del Seicento Hume rinviene questa forma di governo proprio in Inghilterra, e, di conseguenza, la pericolosità data proprio dall'essere in balia del temperamento dei governanti. Un governo repubblicano, libero, sarebbe assurdo se non avesse freni e controlli forniti dalla costituzione, efficaci:

Tale è infatti lo scopo di queste forme di governo e tale è realmente l'effetto che producono, dove sono saggiamente stabilite [...]. La forza delle leggi e di determinate forme di governo è tanto grande ed è per contro così piccola la dipendenza che esse hanno dalle inclinazioni e dai caratteri degli uomini, che a volte da esse si possono dedurre conseguenze quasi altrettanto generali e certe di quelle che ci offrono le scienze matematiche.<sup>31</sup>

Assai interessante appare la riflessione proposta circa la costituzione della repubblica romana, dove l'intero potere legislativo era in mano al popolo come corpo collettivo, non come corpo rappresentativo: gli effetti della democrazia senza rappresentanza appaiono devastanti. Così anche la nobiltà può possedere tutto o in parte il potere legislativo o partecipando ciascuno nobile come parte del corpo della nobiltà, o il corpo della nobiltà di

<sup>30</sup> D. HUME, *The History of England. From the Invasion of Julius Caesar to The Revolution in 1688* (edizione 1778), Indianapolis, Liberty Fund, 1983, vol. VI, p. 531.

<sup>31</sup> D. HUME, *La politica può essere ridotta a scienza*, in *Saggi* cit., pp. 14-15.

sponde del potere come somma delle diverse parti di potere dei suoi membri. Il primo è il caso veneziano, il secondo è il caso polacco. Hume predilige il caso veneziano, in cui il *public interest* è sicuramente perseguito a nome dell'intero corpo, senza rivalità interne o esterne con il popolo. Anche il caso in cui una singola persona abbia molto potere può riguardare un governo libero, purché vi siano adeguati contrappesi nel corpo legislativo e la carica sia ereditaria, onde evitare fazioni e disordini ad ogni elezione, insieme ad un'alta possibilità di corruzione:

Si può perciò porre come assioma universale in politica che un principe ereditario, una nobiltà senza vassalli ed un popolo che vota per mezzo dei suoi rappresentanti formano rispettivamente la migliore monarchia, la migliore aristocrazia e la migliore democrazia.<sup>32</sup>

La politica può dunque essere una scienza solo ammettendo «verità generali». È il metodo di Machiavelli con il quale Hume si confronta in un'analisi degli effetti politici prodotti dai governi liberi. Si riporta l'analisi di Machiavelli, esposta nel IV capitolo de *Il Principe*, a proposito di Alessandro Magno. Potrebbe sembrare strano, infatti, che le conquiste repentine di Alessandro siano state mantenute pacificamente dai suoi successori. Hume riporta l'ipotesi di Machiavelli circa i due modi diversi in cui un principe può governare i suoi sudditi: o considerarli tutti ugualmente sottomessi, senza differenze di rango, o considerarne la nascita, i titoli, l'eredità... Nel primo caso nessuno dei sudditi si considererà in grado di rovesciare il governo, diversamente dal secondo caso. Certamente, nota Hume, il ragionamento di Machiavelli che accosta l'esempio del primo modo di governare al caso orientale non sembra essere del tutto corretto. Hume nota come i governi tirannici, però, sebbene adatti a conservare il potere, siano rovinosi per i sudditi, i quali diventerebbero meno coraggiosi e apatici. Si tratta di una chiara preferenza dimostrata nei confronti dei governi «miti»:

I legislatori, dunque, non dovrebbero affidare il governo futuro di uno Stato completamente al caso, ma dovrebbero predisporre un sistema di leggi per regolare l'amministrazione dei pubblici affari fino alla più tarda posterità. Gli effetti corrisponderebbero sempre alle cause e dei saggi regolamenti sono in ogni comunità la più preziosa eredità che si possa lasciare alle generazioni future.<sup>33</sup>

L'importanza della presenza delle regole si evidenzia nell'ambito del governo moderato. I legislatori dovrebbero, infatti, avere il compito di con-

<sup>32</sup> Ivi, p. 17.

<sup>33</sup> Ivi, p. 22.

cepire un sistema di leggi per non affidare il governo dello Stato completamente al caso. Hume parla, in questo caso, di «costituzione originaria», la costituzione intesa come tradizione istituzionale, in grado di superare le difficoltà dei caratteri e dei comportamenti individuali. Altro ragionamento è da farsi circa i costumi individuali:

Le epoche in cui maggiormente risplende lo spirito pubblico non sempre si distinguono per la virtù privata. Buone leggi possono generare ordine e moderazione nel governo, mentre le tradizioni e i costumi ispirano poca umanità o giustizia nel carattere degli individui.<sup>34</sup>

Uno Stato libero, dunque, è caratterizzato dalle istituzioni che assicurano la libertà, intesa separatamente dalla funzione di garantire il bene pubblico, che pure uno Stato libero deve garantire, oltre ad una funzione morale, ma in senso umano, di orientamento delle passioni. Si tratta di un vero e proprio elogio della moderazione che, naturalmente, assume, nell'ambito dell'elaborazione argomentativa di Hume circa le passioni e l'artificio, valenza eminentemente politica: la moderazione della passione, da parte dello Stato libero, deve mirare al contenimento dei fanatismi, senza frenare l'assiduità e la passione per il bene pubblico.

Hume fa riferimento ai fanatismi originati dai partiti e dalle fazioni che in assoluta contraddizione tra di loro esaltano radicalizzando, o attaccano altrettanto all'estremo, il medesimo ministro:

Se la nostra costituzione fosse realmente *quella nobile costruzione, orgoglio dell'Inghilterra, invidia dei nostri vicini, innalzata dal lavoro di tanti secoli, restaurata con dispendio di tante energie e cementata da tanta profusione di sangue*, se la nostra costituzione, dico, merita in ogni misura questi elogi, non avrebbe mai consentito che un ministro malvagio ed incapace governasse trionfalmente per un periodo di vent'anni, con l'opposizione dei maggiori ingegni della nazione, massimamente liberi di esercitare la lingua e la penna, in Parlamento e nei frequenti appelli al popolo.<sup>35</sup>

Certamente, la costituzione ha per l'appunto lo scopo di contenere i diversi temperamenti e caratteri degli uomini di governo. Il giudizio politico, dunque, su uno Stato, si concentra sulla sua costituzione e le sue istituzioni. Così il giudizio di Hume sulla costituzione inglese assume una valenza puramente politica e allo stesso tempo pragmatica. Si tratta, infatti, di valutare la costituzione attuale, capendone il profondo senso storico e di considerare i cambiamenti possibili al fine di perfezionarla:

<sup>34</sup> Ivi, p. 23.

<sup>35</sup> Ivi, p. 26.

Una costituzione è buona soltanto in quanto fornisce un rimedio contro la cattiva amministrazione; e se la costituzione inglese nel suo maggior vigore e restaurata da due eventi così notevoli come quelli della *rivoluzione* e della *accessione* che le hanno sacrificato l'antica famiglia reale, se la nostra costituzione, dico, con tanti vantaggi, non ci offre in realtà alcun rimedio del genere, ci dobbiamo piuttosto sentir obbligati verso qualunque ministro che la insidi e che ci offra l'opportunità di sostituirla con una migliore.<sup>36</sup>

L'occasione, ancora una volta, è rappresentata dall'attualità e dalla capacità, tipica dell'impostazione metodologica di Hume oltre che programmaticamente dichiarata, di dedurre dalla realtà un orientamento sui comportamenti umani. Si tratta di un esempio del suo tempo, il dibattito intorno alla figura di Sir Robert Walpole, di cui lo stesso Hume ci offre un ritratto. Il saggio *Un ritratto di Sir Robert Walpole*, uscito autonomamente in una delle prime edizioni dei *Saggi*, successivamente inserito come nota del saggio *La politica può essere ridotta a scienza*, fa parte di quei saggi umani noti come *ritirati*. L'inserimento di Hume nell'ambito del dibattito suscitato dai comportamenti e dalla politica del primo ministro si mostra come una indicazione alla politica del suo tempo, ma anche come l'intervento di uno storico della politica:

Non c'è mai stato un uomo le cui azioni e le cui qualità siano state discusse più chiaramente ed esplicitamente di quelle dell'attuale primo ministro che, dopo aver governato una nazione libera e civile per tanti anni e con un'opposizione così risoluta, potrà formare una grossa biblioteca con tutto ciò che è stato scritto a suo favore e contro di lui e che ha costituito l'argomento di almeno metà degli articoli che sono stati scritti nel nostro paese negli ultimi venti anni.<sup>37</sup>

Il saggio su Sir Robert Walpole mostra lo Hume che conosce Machiavelli e che imposta la descrizione del primo ministro ed il giudizio politico, proprio su parametri machiavelliani. Gli scritti degli storici, infatti, si basano su *giudizio ed imparzialità*, e Hume, retoricamente, dubita di possedere a sufficienza la prima qualità. La descrizione del primo ministro appare benevola, perché incentrata sull'uomo, il giudizio è spietato, perché riguarda il politico:

Sir Robert Walpole, primo ministro di Gran Bretagna, è un uomo di capacità ma non di genio, di buon carattere ma non virtuoso, costante ma non magnanimo, moderato ma non equo. Le sue virtù in alcuni casi sono libere dalle dissipazioni di quei vizi che solitamente le accompagnano: è un amico generoso senza essere un

<sup>36</sup> Ivi, p. 26.

<sup>37</sup> D. HUME, *Un ritratto di Sir Robert Walpole*, in *Saggi cit.*, p. 571.

nemico crudele. I suoi vizi in altri casi non sono compensati da quelle virtù a cui questi sono strettamente collegati: la sua mancanza di iniziativa non è accompagnata dalla frugalità. Le qualità private dell'uomo sono migliori di quelle pubbliche; le sue virtù maggiori dei suoi vizi; la sua fortuna maggiore della sua fama. Per le sue tante buone qualità si è attirato l'odio pubblico; malgrado le sue capacità non è sfuggito al ridicolo.<sup>38</sup>

Fin qui il giudizio sull'uomo privato. Ma il giudizio sull'uomo pubblico, sul ministro, non è, né può essere, altrettanto benevolo:

Sarebbe stato giudicato più meritevole del suo elevato ruolo se non l'avesse mai ricoperto, ed è più adatto al secondo che al primo posto in un qualsiasi governo. Il suo ministero è stato più utile per la sua famiglia che per il pubblico, migliore per il suo tempo che per i posteri e più dannoso per i cattivi precedenti che per le effettive ingiustizie. Durante il suo governo il commercio è progredito, la libertà è decaduta e la cultura è andata in rovina. Come uomo l'amo, come studioso lo detesto, come inglese mi auguro freddamente la sua caduta. E se fossi membro dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento darei il mio voto per allontanarlo da St. James, ma sarei contento se si ritirasse a Houghton-Hall per passare il resto dei suoi giorni in pace e felicemente.<sup>39</sup>

L'esempio contemporaneo serve, ancora una volta, a mettere alla prova la costituzione inglese ed a partecipare al dibattito politico intorno alla sua efficacia. La questione rimane quella della funzionalità di una costituzione a fronte dei singoli e svariati caratteri degli uomini. L'occasione del dibattito intorno a Sir Robert Walpole è particolarmente propizia a Hume per delineare il suo pensiero. Di fronte a coloro che difendono il ministro e sostengono l'efficacia della costituzione, Hume ricorda che il cambiamento di un uomo non intacca l'*eccellenza* di una costituzione. L'argomento vale, a maggior ragione, se la costituzione non fosse efficace:

*La nostra costituzione è così eccellente?* Allora un cambiamento di ministero non può essere un fatto così spaventoso, poiché è essenziale per una simile costituzione che essa, attraverso ogni ministero, riesca a preservare se stessa da ogni violazione, sia a prevenire ogni enormità nell'amministrazione. *La nostra costituzione è proprio cattiva?* Allora un così straordinario timore ad una così straordinaria apprensione a causa dei cambiamenti di ministri sono fuori luogo.<sup>40</sup>

È un invito alla moderazione nel giudizio sugli uomini e sulla politica,

<sup>38</sup> Ivi, p. 572.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> D. HUME, *La politica può essere ridotta a scienza*, in *Saggi cit.*, p. 26.

nella consapevolezza, in un'ottica relativista, che il giudizio sugli uomini che governano costituisce, nel sistema inglese, la forza politica dell'*opinione*.

L'*opinione* diventa, così, la categoria precipua del principio d'*autorità* in politica. La legittimazione degli uomini e dei governi, sul cui principio si fonda la stessa obbligazione politica. La *forza*, infatti, nell'ottica umana, permane indefinitamente nei governati, in qualunque sistema di potere storico, sotto qualsiasi forma di governo. Lo stesso rifiuto del contrattualismo, in un'ottica antigiusnaturalista, non consente ad Hume di ipotizzare alcun trasferimento della forza in virtù di uno scambio. Quando il governante si appropria del potere tramite la propria forza significa semplicemente che è il più forte, ma la permanenza del suo potere non può addebitarsi ad un indefinito vigore della sua propria forza, bensì all'*opinione* dei governati i quali, del resto, mantengono un potenziale di forza tale che al momento opportuno, mutando l'*opinione*, sono in grado di cambiare governo, come la stessa storia dimostra.

Ad un'analisi attenta del concetto di *opinione* in Hume risulterà evidente un aspetto puramente sociologico della disamina politica del filosofo scozzese: l'argomento è noto, infatti, alla stessa sociologia contemporanea:

A chi considera le cose umane con occhio filosofico, nulla appare più sorprendente della facilità con cui la maggioranza viene governata da una minoranza e dell'implicita sottomissione con cui gli uomini rinunziano ai loro propri sentimenti ed alle loro proprie passioni a favore di quelle di chi li governa. Quando cerchiamo quali siano i mezzi che producono questo miracolo, troviamo che, mentre la forza sta sempre dalla parte dei governati, coloro che governano per reggerli non fanno appello che all'*opinione*. Perciò soltanto sull'*opinione* si fonda il governo e questa massima si applica ai governi più dispotici e bellicosi come ai più liberi e popolari.<sup>41</sup>

Hume distingue l'*opinione* di *interesse*, quella cioè inerente il senso del vantaggio generale di un governo in quanto tale, che conferisce una particolare sicurezza al governo costituito, dall'*opinione* di *diritto*. Il diritto al *potere* riguarda la forza dell'*opinione* che si basa sulla tradizione dell'antico governo di una nazione, o degli uomini illustri dell'antichità. Il diritto è, insomma, un principio su cui si fonda l'ardore per la giustizia e l'equità, dalle radici profonde e sentite. L'*opinione* del diritto alla *proprietà* Hume la considera assai facile da constatare, citando, a tal proposito, la concezione di James Harrington. Lo stesso Hume riconosce l'importanza del pensiero di Harrington e, soprattutto, l'influenza di quest'ultimo sulle opinioni degli uomini politici del suo tempo; certamente, l'ipotesi di Harrington appare interessante a Hume, anche se *eccessiva*.

<sup>41</sup> D. HUME, *Dei primi principi del governo*, in *Saggi cit.*, p. 28.

Certamente, Hume, nel ricercare i principi originari del governo considera l'importanza di elementi soggettivo-individuali quali l'*interesse personale*, la *paura*, l'*affetto*. Ma prima che sorga ognuno di questi tre elementi, i magistrati ai quali si riferiscono devono già aver assunto una valenza *pubblica*, sono già *governo*. Sicché questi elementi di carattere personalistico o la non coincidenza della distribuzione del potere con la distribuzione della proprietà non incidono sulla origine e permanenza del governo.

A proposito del rapporto tra la distribuzione della proprietà e la distribuzione del potere, certamente Hume continua ad intrecciare un dialogo con Harrington, argomentando e confrontando le ipotesi:

Un governo può durare per parecchi secoli, sebbene la distribuzione del potere e quella della proprietà non coincidano. Ciò accade principalmente dove ogni ceto od ordine della popolazione ha acquistato una larga porzione di proprietà, mentre in base alla costituzione originaria del governo non ha parte alcuna nel potere. Con quale diritto potrebbe un individuo qualsiasi di tale classe rivendicare una autorità nei pubblici affari? Gli uomini sono comunemente molto attaccati al loro antico governo e non ci si deve attendere perciò che il popolo consideri con favore simili usurpazioni. Ma quando la costituzione originaria concede una parte del potere, sebbene piccola, ad una classe di uomini che possiedono una larga parte della proprietà, è facile per costoro estendere la loro autorità e fare in modo che la distribuzione del potere coincida con quella della proprietà. Questo è stato il caso della Camera dei Comuni in Inghilterra.<sup>42</sup>

Ancora una volta siamo nell'ambito del dibattito Hume-Harrington. Hume rileva come gli scrittori politici inglesi abbiano ritenuto, in larga parte, che la Camera bassa, rappresentando tutto il popolo della Gran Bretagna, abbia un potere politico pari alla quantità di proprietà che contestualmente rappresenta. Il punto starebbe nel verificare quanto funzioni il meccanismo della rappresentanza nel sistema inglese. La Camera, sebbene in opposizione alla Corona, non pare sia stata sempre seguita dal favore popolare. Hume si riferisce alla Camera dei Comuni guidata dai *tories* durante il regno di Guglielmo.

La questione non pare essere di poco momento se si pensa che proprio dall'analisi sul funzionamento della rappresentanza il ragionamento di Hume intorno alle forme di governo sembra prendere le mosse. La perfetta rappresentanza, che Hume individua nel caso olandese, non funziona nel caso della Gran Bretagna: se così fosse la Corona non riuscirebbe ad influenzare o a resistere ai rappresentanti della intera proprietà. Il riferimento è senz'altro alle diverse posizioni politiche sul punto del *Country-party* e del

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 31.

*Court-party*. Il *Country-party* sostiene una concezione strettamente rappresentativa del mandato degli eletti alla Camera, mentre il *Court-party*, sebbene nel medesimo spirito, avanza una questione tipica della problematica della semantica politica. La natura stessa del linguaggio, nella logica del *Court-party*, è tale che risulta impossibile esprimere i diversi gradi delle "istruzioni" dei rappresentati, non potendo tutte le istanze da rappresentare non essere indicate secondo ordini di priorità, e territoriali e di argomento. In questa occasione Hume appare sostenere le ragioni del *Court-party*, anche se nell'edizione definitiva del saggio *Dei primi principi del governo* non comparirà più la parte riguardante le diverse posizioni dei partiti sull'argomento.

In questa fase, Hume attrezza filosoficamente le proprie ipotesi sul potere e sul governo. Il tema della libertà politica si definisce come rapporto con un'autorità limitata dall'opinione che giustifica il potere:

In tutti i governi c'è una continua lotta intestina, aperta o nascosta, fra AUTORITÀ e LIBERTÀ; e nel contrasto nessuna delle due può mai avere la prevalenza assoluta. In ogni governo si deve necessariamente sacrificare in quantità notevole la libertà; tuttavia anche l'autorità che disciplina e limita la libertà non può e forse non deve mai, in una costituzione qualunque, venire esercitata in modo completo e senza controllo.<sup>43</sup>

Se il potere è giustificato dall'opinione, allora l'opinione crea e definisce il potere. Nell'evenienza di un contrasto tra i principi (ma anche pregiudizi), basati sull'opinione e l'autorità, basata anch'essa sull'opinione, l'autorità dovrà confrontarsi ad armi pari: nessuna qualità particolare, infatti, distingue l'opinione su cui si fonda l'autorità dall'opinione che sostiene idee e giudizi degli uomini. Ecco, dunque, l'acquisizione centrale della speculazione humiana: il rapporto tra autorità e libertà è un rapporto che si basa su una comune fondazione sull'opinione; in un governo libero il vantaggio minimo che si attribuisce all'autorità consiste nella capacità di quest'ultima di garantire, appunto, il libero confrontarsi delle opinioni:

Il governo che, secondo la qualifica comune, si chiama libero, è quello che ammette una ripartizione di poteri tra parecchie persone, la cui autorità, presa nel suo insieme, non è minore, o è comunemente anche maggiore di quella di un qualunque monarca; ma queste persone, nel corso normale dell'amministrazione, devono agire in base a leggi generali ed uguali, previamente note a tutti i membri del governo ed a tutti i loro sudditi. In questo senso si deve riconoscere che l'autorità è essenziale per la sua stessa esistenza; e nel contrasto che così spesso ha luogo tra l'una e l'altra, l'autorità può, per la ragione accennata, esigere la preferenza.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> D. HUME, *Dell'origine del governo*, in *Saggi cit.*, p. 37.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 38.

L'autorità, dunque, è essenziale alla società civile, la libertà ne è la perfezione. Ma Hume non vuole, per questa definizione, sostenere l'ipotesi di una superiorità del ruolo dell'autorità, sebbene si renda conto che la definizione stessa ne consentirebbe la legittimità.

L'ipotesi metodologica, ricorda Hume, a partire dalla quale è possibile ragionare intorno alla migliore forma di governo, con i tanti freni alla costituzione, è di natura antropologica: bisogna supporre di trovarsi di fronte ad ogni uomo come ad un *furfante*. Si tratta, allora, di elaborare una strategia politica che abbia come obiettivo quello di armonizzare il più sfrenato interesse personale con quello pubblico. Ciò ha ripercussioni sul pubblico proprio in rapporto alla costituzione politica:

senza di ciò esalteremmo invano i vantaggi di una qualunque costituzione, e troveremmo, alla fine, che non abbiamo alcuna sicurezza per le nostre libertà o per i nostri beni all'infuori della buona volontà dei governanti, che è quanto dire che non avremmo alcuna sicurezza.<sup>45</sup>

L'ipotesi humiana appare estremamente interessante da molteplici punti di vista. L'uomo come *furfante* è senz'altro una rappresentazione nell'ambito di un gioco che è certamente sia giuridico, che sociale, che politico. Si apre una prospettiva di analisi secondo il modello della razionalità strategica, che introduce elementi di nuova sociologia nell'ambito dell'Illuminismo scozzese.

Un elemento centrale nell'analisi del rapporto tra autorità e libertà è senz'altro l'indagine sui partiti, tradizionalmente tema dello studio delle forme di governo. Particolarmente rilevante è apparsa poi la questione così come l'affronta Hume, da parte dei suoi numerosi critici. Complessa è infatti la posizione di Hume circa i partiti politici, certamente anche problematica per la ricostruzione storica dell'atteggiamento politico proprio del filosofo scozzese.

Sullo spirito dei partiti, Hume elabora ipotesi nell'ambito di un progetto di scienza politica che coniughi un concetto di uniformità della natura umana altrimenti inconciliabile con l'evoluzione ed il movimento della storia, per la stessa ermeneutica storica. Il *Court-party*, all'impostazione del quale Hume, in una certa fase, è sembrato essere vicino, sebbene in un senso non attuale, appare meno dogmatico e demagogico, più tollerante al confronto. Il *Country-party* esprime un'impostazione maggiormente settaria, intollerante all'opposizione, intransigente. Hume coglie un'attitudine nell'atteggiamento dei partiti che fa parte ormai di un dibattito controverso

<sup>45</sup> D. HUME, *Dell'indipendenza del parlamento*, in *Saggi cit.*, p. 40.



appartenente al bagaglio classico delle osservazioni della scienza della politica. Il *Country-party* rappresentava, certamente, il partito dello spirito pubblico raccogliendo sempre il più ampio consenso popolare. Il *Court-party*, non godendo del favore del popolo, anzi, del sospetto e della diffidenza, assume un atteggiamento conciliante, spinto quasi da un senso di obbligazione nei confronti di un interlocutore moderato e tollerante:

In tutte le controversie, senza tener conto della verità o della falsità dell'una o dell'altra parte, troviamo che coloro che sostengono le opinioni popolari e stabilite sono sempre i più dommatici ed i più imperiosi nel loro stile, mentre i loro avversari mostrano una gentilezza ed una moderazione quasi straordinarie con l'intento di mitigare, per quanto possibile, i pregiudizi che si nutrono nei loro riguardi [...]. Devo, comunque, osservare che questo rilievo circa la moderazione dimostrata dal *Court-party* si limita del tutto ai discorsi e a quei gentiluomini che sono stati attratti a questo partito dall'interesse o dall'inclinazione; infatti per quanto riguarda gli scrittori favorevoli alla corte che sono di solito degli scribacchini prezzolati, essi sono completamente scurrili tanto quanto i mercenari dell'altro partito; né il «Gazeteer» presenta, sotto questo riguardo, alcun vantaggio rispetto al «Common Sense». <sup>46</sup>

L'esistenza dei partiti è connaturata al sistema inglese. I temperamenti moderati, amanti della pace e dell'ordine, sono naturalmente inclini alla monarchia; gli spiriti animati e appassionati della libertà appartengono all'area dei diffidenti della monarchia. La posizione di Hume coincide sempre con l'atteggiamento che egli stesso definisce dell'osservatore ragionevole, che ritiene, ferma restando la fedeltà alla costituzione mista, di dover valutare l'equilibrio di volta in volta. Il *Court-party* ed il *Country-party* sono partiti di *principio*, rispetto ai quali è possibile oscillare secondo il comportamento dell'amministrazione. La differenza tra i due partiti è comunque costituita sostanzialmente dall'*interesse*, ma naturalmente l'*interesse* è quello che muove i vertici, quando il *principio* è ciò che muove la base.

La prima, decisa, posizione di Hume nell'ambito del ragionamento sui partiti, riguarda i partiti ecclesiastici:

possiamo osservare che, in tutte le epoche, i preti sono stati nemici della libertà; ed è certo che questo modo costante di comportarsi da parte loro deve essere stato fondato su ragioni fisse di interesse e di ambizione. La libertà di pensiero è sempre fatale per il potere clericale e per quelle pie frodi sulle quali esso comunemente si fonda. <sup>47</sup>

<sup>46</sup> Ivi, pp. 40-41.

<sup>47</sup> D. HUME, *Dei partiti in Gran Bretagna*, in *Saggi cit.*, p. 65.

Il partito clericale è sempre stato interno al *Court-party*, perché utile anche alla Corona; gli eretici, anche fra il clero, sono stati per il *Country-party*. Eredi dei principi rispettivi dei *cavalieri* e delle *teste rotonde*, Hume considera i nuovi partiti, *Tory* e *Whig*. Dal punto di vista del *principio*, i *tories* sono assai più lontani dall'ideale di libertà di quanto non lo fossero i *cavalieri*, a causa del principio dell'*obbedienza passiva*. Ma nessun vero inglese rinuncia alla libertà veramente. Così l'esperienza della rivoluzione permette, all'osservatore politico, di elaborare definizioni:

Un *tory*, dalla *rivoluzione* in poi, si può definire con poche parole, come un amante della monarchia che tuttavia non abbandona la libertà e come un partigiano della famiglia degli *Stuart*; così come un *whig* si può definire un amante della libertà che tuttavia non rinuncia alla monarchia e favorevole alla sistemazione che si è raggiunta con la dinastia protestante. <sup>48</sup>

Consideri, chi volesse leggere simpatie humane per l'una o per l'altra parte, sempre ammesso che tale operazione sia legittima, che seguendo l'indicazione dello stesso Hume sembra opportuno guardare attentamente alla *History*. Si guardi infatti alla nota, aggiunta, al saggio *Dei partiti in Gran Bretagna*:

Alcune delle opinioni enunciate in questi Saggi e riguardanti le vicende pubbliche dell'ultimo secolo, l'Autore, dopo più accurato esame, ha avuto occasione di ritrattare nella sua *Storia della Gran Bretagna*. E poiché non intende asservire se stesso ai sistemi dell'uno o dell'altro dei partiti, egli né vuole mettere al proprio giudizio le catene dei propri preconetti e dei propri principi, né si vergogna di riconoscere i propri errori. Questi errori furono, in verità, in quel tempo, quasi universali in questo regno. <sup>49</sup>

#### 4. La Storia d'Inghilterra: un metodo storico per una lettura materialistica della libertà

Nel 1752 la Facoltà degli avvocati mi scelse come suo bibliotecario, impiego dal quale ricevevo poco o nulla in emolumenti, ma che mi mise a disposizione una grande biblioteca. Fu allora che concepii l'idea di scrivere la *Storia d'Inghilterra*; ma, sgomentato al pensiero di dover portare avanti una narrazione su 1700 anni di storia, cominciai dall'avvento della casa Stuart, un'epoca in cui mi sembrò che prendessero particolarmente piede le esposizioni tendenziose e di parte. Devo ammettere che ero molto ottimista nelle mie aspettative di successo per quest'ope-

<sup>48</sup> Ivi, p. 71.

<sup>49</sup> Ivi, p. 76 n.



ra. Pensavo di essere l'unico storico che non badasse minimamente né al potere costituito, agli interessi e all'autorità, né al vociare dei pregiudizi popolari; e poiché l'argomento era accessibile a tutti mi aspettavo un plauso proporzionale. Ma ben triste fu la mia delusione: fui assalito da uno schiamazzo di rimproveri, disapprovazioni e addirittura odio; inglesi, scozzesi e irlandesi, *whigs e tories*, uomini di chiesa e settari, liberi pensatori e bigotti, patrioti e cortigiani, riunirono la loro rabbia contro l'uomo che aveva osato versare generosamente una lacrima sulla sorte di Carlo I e del conte di Strafford; e dopo che si calmò il primo bollore della loro furia, il libro, cosa ancor più umiliante, parve cadere nell'oblio. Il signor Millar in un anno ne aveva vendute soltanto quarantacinque copie. E in realtà raramente ho sentito di qualche cittadino dei tre regni, notevole per condizione o per cultura, che potesse sopportare il libro, tranne il primate d'Inghilterra, dottor Herring, e il primate d'Irlanda, dottor Stone, che sembrano due strane eccezioni. Questi prelati mi mandarono entrambi, e separatamente, a dire di non scoraggiarmi. [...]

Nel 1756, due anni dopo il fallimento del primo volume, fu pubblicato il secondo volume della mia *Storia*, comprendente il periodo che va dalla morte di Carlo I fino alla Rivoluzione. Questo scritto ebbe la ventura di dare meno fastidio ai *whigs*, e fu accolto meglio; non soltanto si resse bene, ma aiutò a tenere a galla anche il suo sventurato fratello. Sebbene l'esperienza mi avesse insegnato che il partito del *whigs* aveva il potere di dispensare qualsiasi carica, sia nello Stato sia nelle lettere, ero così poco disposto a cedere ai suoi schiamazzi insensati, che di circa cento cambiamenti che i successivi studi, le letture e le ulteriori riflessioni mi indussero a fare nel regno dei primi due Stuart, tutti li feci invariabilmente a vantaggio dei *tories*. È ridicolo considerare la costituzione inglese, prima di questo periodo, come un armonioso quadro di libertà. Nel 1759 pubblicai la mia *Storia della casa Tudor*. Il clamore contro quest'opera fu quasi uguale a quello contro la storia dei due primi Stuart. La parte sul regno di Elisabetta attirò gli odi maggiori. Ma ormai ero incallito alle impressioni della follia pubblica, e me ne restai in pace e sereno nel mio ritiro di Edimburgo per terminare, in due volumi, la parte più antica della storia inglese che pubblicai nel 1761 con un successo discreto, e non più che discreto.<sup>50</sup>

Così Hume, il 18 aprile 1776. Sembra particolarmente importante la dichiarazione che, alla fine della propria vita, in una "orazione funebre" di se stesso, Hume produce di tutto il senso della propria opera.

La ricostruzione della metodologia e dell'ipotesi storica humaniana passa attraverso le stesse parole di Hume, in varie occasioni espresse in lettere ai pensatori suoi coevi. All'inizio del suo lavoro di storico, infatti, egli dichiarava che la storia è la più polare forma di scrittura, mentre la sua età e la Scozia rappresentano l'età e il luogo della storia. In realtà, il riferimento, oltre che a se stesso, era chiaro nei confronti di Robertson e la su *History of*

<sup>50</sup> D. HUME, *La mia vita*, in *Opere cit.*, vol. 4, pp. 335-337.

*Scotland*, del 1759. L'idea era proprio quella di una superiore capacità storica degli scozzesi, nonostante il mirabile caso di Gibbon, *Decline and Fall*, assai ben accolto proprio in Scozia, e il giudizio sul *Tristram Shandy* di Sterne quale miglior libro pubblicato da un inglese nell'ultimo trentennio.

Il genere storico appare a Hume particolarmente adatto al grande pubblico, in ispecie quello femminile, per la possibilità di conoscere le vicende umane suscitando, più della filosofia, le passioni virtuose. Si ricordi, infatti, le celebri lettere a Francis Hutcheson del 17 settembre 1739, in cui Hume risponde al professore di Glasgow spiegando il proprio metodo filosofico:

Ci sono differenti modi di esaminare la mente, come anche il corpo. Si può considerarla alla maniera di un anatomista o di un pittore: per scoprire i suoi più profondi principi e origini o per descrivere la grazia e la bellezza delle sue azioni. Ritengo che sia impossibile congiungere questi due punti di vista. Quando voi strappate la pelle e mostrate tutte le più minute parti, vi appare qualcosa di triviale, anche nelle più nobili attitudini e nelle più vigorose azioni: né voi potete rendere piacevole o attraente questo punto del corpo se non coprendo le parti nuovamente con pelle e carne e mostrando il loro semplice aspetto esteriore.<sup>51</sup>

Qui Hume risponde sul proprio lavoro di metafisico (filosofo) rispetto a quello, assai diverso, del moralista. Ma è chiaro che la ricostruzione della storia, pur non essendo ambito specificamente morale, non può certo essere ambito puramente filosofico.

Come è stato notato, la descrizione della morte di Carlo I, nella *History*, appare intenzionalmente congegnata allo scopo di commuovere, e ciò non appare essere esplicitamente una indicazione politica, ma proprio la concezione di uno stile storico:<sup>52</sup>

When he was preparing himself for the block, bishop Juxon called to him: «there is, Sir, but one stage more, wick, though turbulent and troublesome, is yet a very short one. Consider, it will soon carry you a great way; it will carry you from earth to heaven; and there crown of glory». «I go», replied the king, «from a corruptible to an incorruptible crown; where no disturbance can have place». At one blow was his head severed from his body. A man in a vizor performed the office of executioner: Another, in a like disguise, held up to the spectators, the head, streaming with blood, and cried aloud, *This is the head of a traitor!*<sup>53</sup>

<sup>51</sup> D. HUME, *Lettere*, in *Opere cit.*, vol. 4, pp. 263-264.

<sup>52</sup> Cfr. J. C. HILSON, *Hume: the Historian as Man of Feeling*, in *Augustan Worlds*, New York, 1978.

<sup>53</sup> D. HUME, *The History of England cit.*, vol. V, p. 540.

I riferimenti metodologici di Hume, dunque, non sono certamente inglesi, bensì francesi e, soprattutto, italiani. Lo stesso Walpole considerava *The History* debitrice del *Siècle de Louis XIV* di Voltaire del 1751. Rimane famosa la lettera di Hume a Voltaire, circa l'argomento, dove Hume riconosce di essere lusingato dall'accostamento, ma, cronologicamente, impossibilitato ad esserne influenzato per essere stato progettato e in parte scritto il suo lavoro prima dell'uscita del «piacevole» lavoro di Voltaire. Ma il rapporto con la Francia è assolutamente stretto, e legato, anche, al discorso femminile: Hume fu tradotto in francese da Madame Belot, appassionata lettrice della *Storia* dello scozzese.

La *History* è volutamente prodotto di una impostazione metodologica, ma anche ideologica, che tenga innanzitutto presente la sensibilità del lettore del genere. Il lettore, trattandosi di storia, è piuttosto una lettrice, alla quale Hume desidera svelare, attraverso i fatti, un complesso e poco lusinghiero, mondo maschile:

Nulla raccomanderei maggiormente alle mie lettrici che lo studio della storia, una occupazione più di tutte le altre adatta sia al loro sesso come alla loro educazione, molto più istruttiva dei libri di cui abitualmente si dilettono e molto più divertente di quelle serie composizioni che di solito possiamo trovare sul loro tavolo. Tra le altre importanti verità che possono apprendere dalla storia, ve ne sono due che possono contribuire molto alla loro tranquillità e alla loro serenità; la prima, che il nostro sesso, come il loro, è ben lontano dall'essere una creazione così perfetta come esse sono inclini a immaginarlo; la seconda, che l'amore non è l'unica passione che governa il mondo maschile, ma viene spesso sopraffatta dall'avarizia, dall'ambizione, dalla vanità e da mille altre passioni.<sup>54</sup>

La storia presenta dei vantaggi, anche solo come genere letterario: dal divertimento, all'accrescimento dell'intelligenza, al rafforzamento della virtù. In particolare, Hume appare essere molto attratto dalle donne la cui conversazione risulta educata allo studio della storia. Ma è soprattutto l'amore per la virtù che distingue il discorso storico da qualunque altro discorso, anche scientifico:

Lo stesso Machiavelli dimostra un retto sentimento della virtù nella sua storia di Firenze; quando parla come *politico*, nei suoi ragionamenti generali, considera il veleno, l'assassinio e lo spergiuro come delle legittime arti di governo, mentre quando parla come *storico*, nei suoi racconti particolari, mostra, in molte pagine, un così vivo sdegno per il vizio e una così calorosa approvazione della virtù che non posso astenermi dall'applicare a lui quel detto di Orazio secondo il quale

<sup>54</sup> D. HUME, *Lo studio della storia*, in *Saggi cit.*, p. 561.

se respingi la natura, e per quanto tu la possa disprezzare, pur tuttavia essa ritornerà sempre da te.<sup>55</sup>

In una lettera a Sir Walpole, Hume dichiara la propria riconoscenza alla metodologia storica italiana, sedotta da Machiavelli, Paolo Sarpi, Davila, Bentivoglio. È la scuola italiana che Hume riconosce influenzata da Tacito, e che spinge lo storico del Settecento a riscrivere una nuova storia non politica né antiquaria, un modo di fare storia ispirato allo *Spectator* di Addison. Lo scopo di Hume non è quello di suscitare passioni politiche, bensì civili, secondo una concezione della cultura che libera ed emancipa la civiltà di un Paese, una storia che ricerca, certo le carte e i monumenti, ma che si riscrive continuamente, poiché le fonti «non parlano da sole».

Si tratta della diffusione della *culture polite*, della «gentilezza dei costumi», che Hume teorizza nel rapporto tra filosofia e cultura. È la strategia per il nuovo pubblico e la nuova civiltà, capace di coniugare interesse filosofico e cultura civile. Interessante notare come per Hume il rapporto tra libertà e raffinamento della cultura non sia così stretto come per i suoi contemporanei Addison e Shaftesbury, anzi, il caso eclatante è quello della rinascita della cultura sotto la monarchia dell'assolutismo francese. Nel dibattito sulla *politeness*,<sup>56</sup> Hume dichiara una posizione assai peculiare e feconda asserendo che anche le monarchie possono divenire governi della legge per la validità del modello costituzionale repubblicano.

Il ragionamento su costituzionalismo e cultura civile si sviluppa intorno ad una riflessione riguardante l'Europa e il suo confronto con l'ideale classico greco. In quest'ambito s'inquadra la nota posizione di Hume circa la *politeness* nella corte francese, quale luogo migliore per il fiorire del discorso intorno alla virtù politica. Solo a partire dal modello costituzionale repubblicano che può essere anche meglio incarnato dalla monarchia si giustifica tale ragionamento. Scrivere di storia, allora, rientra nella cultura della *politeness*: non l'impegno politico, ma l'impegno civile.

A partire da queste premesse sul fine, si tratta di un modo di fare storia, e filosofia della storia, che riflette metodologicamente sulla rivoluzione probabilistica de *La logica di Port-Royal*, di Arnauld e Nicole, pubblicata nel 1662: il giudizio di probabilità, rilevato da *Port-Royal* a partire dal gioco d'azzardo, la credenza nei miracoli, l'autenticazione dei documenti legali. Si tratta di un metodo per regolamentare la critica delle fonti. Lo stesso

<sup>55</sup> Ivi, p. 565.

<sup>56</sup> Sul termine *politeness* e sul concetto in Hume si guardi l'ottimo lavoro di Daniele FRANCESCONI, *Politeness: una parola-chiave del vocabolario di Hume*, «Il Pensiero politico», 1997, pp. 551-559.

Hume conosce il criterio di verifica delle fonti e delle testimonianze di metodo probabilistico. Notoriamente Hume si *fidava dei tipografi*, come dice nel *Trattato*, oltre che dei racconti di Livio o di Cicerone: sono senz'altro *probabili*. Naturalmente, la probabilità dell'evento riguarda il rapporto tra il racconto e la verosimiglianza rispetto ad un contesto già precedentemente ricostruito dallo storiografo. I racconti sui miracoli, per quanto di testimoni attendibili ed inattaccabili, non sono, è evidente, probabili, perché l'uniformità del corso della natura è un fatto assai più inattaccabile della testimonianza, anche qualificata.

Si tratta di verificare nel metodo l'architettura della *History* per coglierne l'interpretazione della costituzione inglese, al fine di accertarne l'ipotesi di un'ermeneutica storica. Il primo riferimento, in termini ermeneutico-materialistici, è senz'altro rappresentato dal confronto con Harrington, come si è già visto analizzando la questione attraverso i *Saggi*.

L'interpretazione della costituzione inglese nella *History* è assai più vicina ad una spiegazione economica della storia, nell'allargamento della categoria della proprietà da quella fondiaria a quella commerciale, secondo un metodo ancora di Harrington, oggettivamente fermo, nell'analisi di classe, all'ascesa della *gentry*, fenomeno tipico del suo tempo. La stessa ascesa della *gentry*, ancora nella *History*, è assunta anche da Hume come la vera causa della crisi degli equilibri di potere che mise in crisi la stessa monarchia, motore della "rivoluzione costituzionale" che precedette, e forse produsse, la stessa guerra civile, in presenza di una costituzione mista.

Il fine ed il metodo dello scrivere storia, in Hume come certamente anche in Harrington, si accompagna ad una personale attitudine a scrivere di politica, dandone un significato, come mirabilmente mostrato nella *History*. Il dibattito su tale attitudine è ancora assolutamente aperto. Si guardi la già citata posizione di Giarrizzo,<sup>57</sup> per il quale la *History* rappresenterebbe una involuzione conservatrice della posizione politica di Hume dopo l'insurrezione giacobita del 1745. Certamente, il primo volume della *History* lascia adito all'interpretazione di Hume come conservatore: si pensi al successo che ebbe in Francia per la simpatia per gli Stuart, ma soprattutto, per la nota descrizione dell'esecuzione di Carlo I. Anche la polemica di Hume nei confronti di Wilkes è stata letta nell'ambito di una involuzione conservatrice. A questa posizione risponde puntualmente Forbes,<sup>58</sup> per il quale,

<sup>57</sup> G. GIARRIZZO, *David Hume politico e storico* cit.; ID., *Ancora su Hume storico*, «Rivista storica italiana», LXXXIII, 1971, pp. 439-449.

<sup>58</sup> D. FORBES, *Politics and History in David Hume* cit.; ID., *Hume's Philosophical Politics*, Cambridge, University Press, 1975; ID., *Introduction a Hume, The History of Great Britain. The reigns of James I and Charles I*, Harmondsworth, University Press, 1970.

piuttosto, Hume si cimenterebbe nella presentazione obiettiva delle diverse posizioni politiche. Appare inoltre assai interessante la posizione di Livingston<sup>59</sup> che vede quale interesse centrale di Hume la difesa della costituzione esistente. Certamente, l'approccio interpretativo che, alla luce del ragionamento complessivo fin qui svolto, appare più proficuo è quello inaugurato innanzitutto da Price,<sup>60</sup> il quale considera Hume quale storico della libertà.

In realtà, Hume studia la costituzione inglese intanto in termini comparativistici ed analitici circa le forme di governo. La cultura ed il contesto scozzese consentono allo storico di non offrire giudizi di valore sul sistema inglese di tipo "anglofilo". Così anche il *rule of law* può essere considerato nobile in teoria, ma pericolosissimo in pratica, come più volte evidenziato nella *History*. Il riferimento "francofilo", sebbene non sempre esplicito, sembra senz'altro riguardare la posizione di Montesquieu.<sup>61</sup>

È apparso dirimente per negare un rapporto tra il pensiero di Hume e quello di Montesquieu l'assenza di riferimenti espliciti agli scritti del francese. Sembra, questa, una tesi assai debole se solo si riflette sulla evoluzione parallela, in termini non solo squisitamente cronologici, del pensiero dei due autori. Ma appare assai più convincente sostenere che la stessa lettura della *History* può essere agevolata da un'interpretazione che veda Hume tener presente la posizione di Montesquieu certamente sulle forme di governo.

Senza altro è rilevabile una forte analogia nella distinzione delle forme di governo, considerando, unanimemente, il sistema inglese come un sistema di libertà: libertà politica per Montesquieu, perfezione della società civile in Hume. Certamente, sebbene i due concetti di libertà siano diversi, il fondamento comune di un sistema di libertà è decisamente rappresentato dalla presenza della divisione dei poteri con la conseguente fioritura di partiti rappresentanti gli interessi concorrenti del legislativo e dell'esecutivo. Metodologicamente, infine, la scrittura storiografica di Montesquieu sembrerebbe, non essendo narrativa, ma tipizzando il modello indagato, originalmente un suggerimento seguito dallo stesso Hume nella *History*.

Ma, come si è detto, il rapporto tra Hume e la Francia, a prescindere dalla controversa vicinanza a Montesquieu, riguarda particolarmente il contenuto della *History*. Assai apprezzabile apparve, infatti, il volume sugli Stuart, motivo per il quale ancora si sostiene una sicura vicinanza *Tory* del nostro autore.

<sup>59</sup> D. W. LIVINGSTON, *Hume's Philosophy of Common Life*, Chicago University Press, 1984.

<sup>60</sup> J. V. PRICE, *Hume's Concept of Liberty and "The History of England"*, «Studies in Romanticism», V, 1966.

<sup>61</sup> Cfr. D. WINCH, S. COLLINI et al., *That Noble Science of Politics*, Cambridge Univ. Press.

Identificare e definire la posizione politica di Hume nell'ambito del confronto tra *Whigs* e *Tories* appare certamente un terreno di interpretazione politica assai battuto, come si è già detto. L'approccio ad una definizione definitiva sembra essere ormai superato e del tutto vanificati i tentativi di chiudere l'argomento con un risultato non problematico. Non riesce a convincere del tutto, del resto, l'ipotesi di Hume quale scienziato politico imparziale, poiché senz'altro Hume, *osservatore disinteressato*, come amava definirsi, ha sempre misurato la propria posizione politica con la generale impostazione filosofica, essendo, e questa e quella, terreni di reciproca verifica dialettica. Ciò ha comportato una continua presa di posizione, ma non una continuità di parte. Del resto, gli stessi due grandi partiti, certamente non ideologizzati nel senso post-illuministico del termine, hanno configurato espressioni assai cangianti e processuali dell'analisi politica nel tempo. Ed è proprio nella sua funzione di storico che Hume osservando le evoluzioni e le involuzioni delle rispettive posizioni dei partiti nella storia si rende più conto della processualità umana e politica che permette, a partire da una uniformità epistemologica già individuata e trattata in sede anche teoretica nel *Trattato*, di inquadrare la mutevolezza politica quale "materiale" storico per il "laboratorio" filosofico, induttivamente ma anche predittivamente.

Il cuore della questione è senz'altro rappresentato dalla valutazione circa la costituzione originaria d'Inghilterra.<sup>62</sup> Attorno a questo nodo si svolge l'analisi e la prassi dei partiti politici, ma con approcci ed esiti diversi nel tempo. A Hume che osserva a posteriori, non rimane che ricostruire le posizioni e parteggiare per l'una o per l'altra nei diversi momenti della storia descritti, nella assoluta coerenza con un pensiero che, ancora una volta dialetticamente, si è sviluppato sull'osservazione e sulla nuova osservazione continua a svilupparsi. Un processo assai visibile attraverso le correzioni e le revisioni della stessa *History*.

La posizione di Hume sull'esistenza di una costituzione originaria, sui suoi contenuti, sul suo rapporto con la costituzione attuale, è assai netta. L'interesse che Hume esprime per l'osservazione dei fatti e dei mutamenti sociali, essendo d'accordo spesso con i *Whigs* sulle *cose*, ma non sulle per-

<sup>62</sup> Su questo argomento si assiste allo snodarsi di un dibattito che attraversa anche le posizioni di Hume per svilupparsi nell'Ottocento, con una sistematizzazione novecentesca. I classici fondamentali: H. HALLAM, *The Constitutional History of England from the Accession of Henry VII to the Death of George II*, London, 1827; G. B. MACAULAY, *History of England*, Chicago 1848; W. BAGEHOT, *The English Constitution*, London, 1867; S. R. GARDINER, *History of the Great Civil War 1642-1649*, London, 1886-91; G. M. TREVELYAN, *The History of England*, London, 1926 e *English Social History*, London, 1940; J. G. A. POCOCK, *The Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century*, Cambridge, University Press, 1957.

sone, conduce ad un'osservazione prioritaria del costume e della cultura, su base anche economica, in stretto rapporto con l'evolversi delle istituzioni, e all'osservazione dei fatti politici, che sarebbero poi *uomini*. Troviamo così nella *History* il predominante interesse per la descrizione della barbarie del medio evo e del periodo dispotico dei Tudor, dopo lo studio del quale Hume rivede anche il suo primo giudizio sugli Stuart, per modificarlo in senso positivo. Non c'è alcun elemento stabile di continuità tra la società e la politica degli antichi e quella dei moderni, meno che mai una costanza dei principi costituzionali. Assai noto è l'esempio del rapporto tra l'incultura, l'economia ed il dispotismo nel caso dell'associazione tra il regno di Elisabetta e la carenza di *roast beef*.<sup>63</sup>

Certamente, Hume non sottovaluta l'importanza della *Magna Carta*, ma non ha da esaltarne nessuna particolare impostazione liberale, se non relativamente all'epoca storica. Non si può dunque parlare di costituzione in senso moderno e liberale che dopo il 1688, tesi tipica del *Wiggismo* del periodo di Walpole: questa sembra essere l'esito del complesso dell'analisi storica humiana. Posizione che il partito *Whig* assunse una volta al potere, contraddicendo la concezione sostenuta precedentemente al 1714, secondo cui il Parlamento sarebbe sempre esistito quale istituzione sassone, semplicemente restaurato dopo la rivoluzione quale frutto della ininterrotta costituzione originaria. Si trattava di un attacco portato sullo stesso terreno alla posizione *Tory* precedente al 1688, che sosteneva l'esistenza di una costituzione originaria quale monarchia di diritto divino. Ma ai tempi di Hume la tesi *Whig* della costituzione ininterrotta con la riaffermazione post-rivoluzionaria non sembra essere poi così lontana dall'impostazione *Tory* di Bolingbroke, che attacca la nuova tesi *Whig*, così vicina a quella di Hume, dell'esistenza di una costituzione solo dopo il 1688.

La *History* sembra testimoniare, dunque, un filoparlamentarismo di Hume che, nel suo profondo significato, lo conduce, nell'osservazione degli avvenimenti che segnano il periodo tra il 1641 ed il 1681, ad essere favorevole alla posizione della monarchia. Il significato di questo approccio appare assai chiaro se si pensa all'entusiastica descrizione della rivoluzione costituzionale del 1640, sancendo, è questa la posizione certamente dichiarata da Hume, i principi della migliore costituzione possibile: la costituzione mista. È a questo punto che bisogna ben leggere nella parte della *History* dedicata a Carlo I il vero giudizio di Hume sull'errore del Parlamento, perché assai legato alla complessiva concezione filosofica, politica, sociologica ma anche, e forse soprattutto psicologica, dell'autore. Certamente si è

<sup>63</sup> Cfr. R. Klibansky e E. C. Mossner (a cura di), *New Letters of David Hume*, Oxford, University Press, 1954, p. 198.

esercitato, sostiene Hume, da parte del Parlamento nei confronti di Carlo I, un eccesso di diritto di resistenza causato dalla sfiducia nei confronti di un re che, a giudizio dello Hume psicologo, non avrebbe dovuto suscitare tali timori per costumi e comportamenti pregressi. Basti ricordare che la fiducia di Hume nasceva dalla convinzione che la costituzione mista avrebbe garantito il limite al potere monarchico, limite al quale, peraltro, lo stesso Carlo si era sottoposto.

Questa considerazione è assai più verificabile se si osserva il comportamento, che Hume descrive assai minuziosamente, di alcuni noti esponenti *Whig*, quali Clarendon, ma soprattutto Falkland, che sostennero, in quel frangente, la monarchia. Si trattò, certo, della posizione dei moderati, che assai si preoccuparono quando, riporta Hume a proposito di Falkland:

civil convulsions proceeded to extremities, and it became requisite for him to chuse his side; he tempered the ardour of his zeal, and embraced the defence of those limited powers, wich remained to monarchy, and wich he deemed necessary for the support of the English constitution. Still anxious, however, for his country, his seems to have dreaded the too prosperous success of his own party as much as of the enemy; and, among his intimate friends, often after a deep silence, and frequent sighs, he would, with a sad accent, re-iterate the word *Peace*.<sup>64</sup>

Lo stesso Hume ricorda che è ancora Falkland a suggerire il discorso di Carlo I sulle forme di governo, il discorso dal quale, per l'appunto, per la prima volta un re inglese dichiara la fedeltà ad una costituzione mista:

In some of these declarations, supposed to be penned by Lord Falkland, is found the first regular definition of the constitution, according to our present ideas of it, that occurs in any English composition; at least any published by authority, The three species of government, monarchical, aristocratical, and democratical, are there plainly distinguished, and the English government is expressly said to be none of them pure, but all of them mixed and tempered together. This style, though the sense of it was implied in many institutions, no former king of England would have used, and no subject would have been permitted you use.<sup>65</sup>

Assai diverso è il giudizio di Hume sul comportamento di Giacomo II, descritto come un vero e proprio inquisitore e torturatore nei confronti della Scozia. Anche allora non mancò chi, sostenitore della monarchia, passò a sostenere, per la libertà, le ragioni del Parlamento.<sup>66</sup> In presenza di una

<sup>64</sup> D. HUME, *The History of England* cit., vol. 5, p. 417.

<sup>65</sup> Ivi, vol. 6, pp. 572-573.

<sup>66</sup> Si tratta di Argyle, monarchico ma protestante e fedele alla costituzione. Scappò per evitare la pena capitale nel 1681. Si tratta della descrizione del brutale comportamento di Giacomo

costituzione mista, nella quale si contempla il diritto di resistenza, è evidente che la reazione contro Giacomo II sia giustificabile da una posizione che, senza essere necessariamente progressista, sia anche conservatrice della costituzione esistente e delle sue regole.

A partire da questa impostazione appare assai più chiara la posizione di Hume nei confronti dell'importanza attribuita al parlamento sotto i primi Stuart, per la presenza della *gentry* il cui peso poteva costituire un reale limite al potere monarchico data l'assenza di un forte potere nobiliare. La decadenza della nobiltà inglese del XV secolo e l'importanza dell'ascesa della *gentry* quale nuova classe, rappresenta, come si già visto, un tema comune all'analisi di Harrington, anche se dagli esiti diversi. Si veda, dunque, l'ammirata descrizione che nel IV volume della *History* Hume fornisce della volontà della *gentry* di raffinare la propria cultura e i propri modi, secondo, ancora una volta, la visione dell'importanza della *politeness*, sia nel metodo storico che nel merito sociale. La libertà del sistema inglese non è, dunque, dovuta al governo rappresentativo, come si potrebbe pensare a partire dal giudizio favorevole sull'epoca dei primi Stuart, bensì dalla capacità del sistema misto di limitare il potere monarchico. È evidente la centralità della presenza di classi sociali che con il loro peso possano contrapporsi al peso monarchico nell'idea che Hume sostiene anche a partire dalle posizioni di Montesquieu e dall'apprezzamento di alcune caratteristiche del sistema francese: dalla capacità della nobiltà di essere reale contrappeso, alla possibilità del Parlamento di controllare le procedure giudiziarie, all'indipendenza della chiesa.

È la costituzione mista la chiave di volta del sistema inglese, la prassi costituzionale che consente quel sistema di libertà che solo una posizione moderata, a prescindere se *Whig* o *Tory*, può realmente sostenere. È la costituzione del 1688 che sembrerebbe incarnare l'ipotesi politica del filosofo, naturalmente sempre pronta, secondo le chiavi di un'ermeneutica della prassi, ad essere verificata.

STEFANIA MAZZONE

Il nei confronti della Scozia: «Argyle was much surprized [...] to find, that a warrant was issued for committing him to prison; that he was indicted for high treason, leasing-making, and perjury; and that from these innocent words an accusation was extracted, by wich he was to forfeit honours, life, an fortune. [...] A jury of fifteen noblemen gave verdict against him: and the king, being consulted, ordered the sentence to be pronounced». (Ivi, p. 415).